

IL PROGETTISTA
dr.arch. *Franco Prini*
collaboratore
dr.arch. Giacomo Prini

IL SINDACO

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 183 DEL 24 MAG. 1988

DECRETO DI APPROVAZIONE PRESIDENTE REGIONALE N° DEL

REGIONE PIEMONTE COMPENSORIO VERBANO - CUSIO - OSSOLA

COPIA DEL DOCUMENTO
FIRMATO DALL'ASSESSORE

in data 20 MAG. 1992

183 - 14.125

Approvato con D. d. R. N°

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Ing. *[Signature]* *Teodoro Esposito*

COMUNE DI BOGNANCO

REGIONE PIEMONTE	
Assessorato Pianificazione e Gestione	
Urbanistica - Edilizia Residenziale	
Protocollo Generale n°	9247
del	24 JV. 1988

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE N.1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



I N D I C E
=====

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

	n° pagina
ART. 1 - Applicazione del P.R.G.C.	1
ART. 2 - Sistemazione urbanistica	3
ART. 3 - Attività in corso	4
ART. 4 - Elaborati costituenti il P.R.G.	5

TITOLO II° - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

CAPO I° - STRUMENTI URBANISTICI E AMMINISTRATIVI

ART. 5 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del P.R.G.	6
ART. 6 - Il Programma di Attuazione	8
ART. 7 - Concessione e autorizzazione	10
ART. 8 - Condizioni per il rilascio di concessioni	11

CAPO II° - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

ART. 9 - Parametri urbanistici	13
ART. 10 - Parametri edilizi	15
ART. 11 - Osservanza dei valori parametri ed applicazione degli indici	19
ART. 12 - Capacità insediativa	21

TITOLO III° - CLASSI DI DESTINAZIONE E DI INTERVENTO

CAPO I° - DEFINIZIONI

ART. 13 - Classi e sottoclassi di destinazione d'uso del suolo	22
ART. 14 - Classi di intervento	23



segue INDICE

n° pagina

CAPO II° - AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI

- ART. 15 - Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comune a livello locale 24
- ART. 16 - Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comune a livello generale 28
- ART. 17 - Aree a parcheggi e/o autorimesse convenzionate 29

CAPO III° - AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI

- ART. 18 - Aree destinate ad usi residenziali 30
- ART. 19 - Aree ed edifici di interesse ambientale e ricadenti in zone di recupero urbanistico ed edilizio 31
- ART. 20 - Aree a parco privato 35
- ART. 21 - Aree a capacità insediativa esaurita 36
- ART. 22 - Aree di completamento e/o di nuovo impianto 40

CAPO IV° - AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI

- ART. 23 - Aree destinate agli impianti per acque minerali e attrezzature termali e di cura 42
- ART. 24 - Aree ed impianti destinati alla produzione dell'energia idroelettrica 45
- ART. 25 - Aree per attrezzature di ricettività turistica 46
- ART. 26 - Aree ed attrezzature destinate alla produzione dell'energia idroelettrica di nuovo impianto 47

CAPO V° - AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- ART. 27 - Aree destinate ad uso agricolo 48
- ART. 28 - Aree di tutela ambientale 51

CAPO VI° - ALTRE DESTINAZIONI D'USO

- ART. 29 - Aree destinate alla viabilità ed accessibilità e fasce di rispetto 52
- ART. 30 - Aree di rispetto 54



segue INDICE

n° pagina

TITOLO IV° - TIPI E VINCOLI DI INTERVENTO

CAPO I° - TIPO DI INTERVENTO

ART. 31 - Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente	56
ART. 32 - Tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente	58
ART. 33 - Manutenzione ordinaria	60
ART. 34 - Manutenzione straordinaria	61
ART. 34 bis - Opere interne	62
ART. 35 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo	63
ART. 36 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo dei monumenti	66
ART. 37 - Interventi di ristrutturazione edilizia	67
ART. 38 - Interventi di ristrutturazione edilizia interna	68
ART. 39 - Edifici da demolire	70
ART. 40 - Interventi edilizi di nuova costruzione	71
ART. 41 - Interventi di recupero strutturale e funzionale dei volumi inutilizzati	74
ART. 42 - Edifici a termine	75
ART. 43 - Edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto	76
ART. 44 - Ampliamenti di edifici esistenti	77
ART. 45 - Edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni di zona	78
ART. 46 - Autorimesse	80
ART. 47 - Aree di parcheggio	82

CAPO II° - VINCOLI DI INTERVENTO

ART. 47bis - Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate	83
ART. 47ter - Aree vincolate a campi di sci	84
ART. 47quater - Aree destinate a riserva naturale	85



segue INDICE

n° pagina

TITOLO VI° - NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I° - NORME FINALI

ART. 48 - Deroghe 86

ART. 49 - Competenze 87

CAPO II° - NORME TRANSITORIE

ART. 50 - Domanda di concessione 88

ART. 51 - Tipologie edilizie 92

ART. 52 - Requisiti di abitabilità 93

ART. 53 - Decadenza delle Norme transitorie 94

. = . = . = .



TIOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. - Applicazione del P.R.G.

Le previsioni insediative del P.R.G. Comunale sono riferite ad un arco temporale quinquennale, ai sensi della lettera b, dell'art. 82 L.R. 50/77.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 82 della legge regionale n. 56/77, ad approvazione avvenuta del Piano Territoriale, il P.R.G. Comunale é adeguato alle previsioni dimensionali e strutturali indicate dal Piano Territoriale stesso.

Ai sensi della Legge 17 Agosto 1942 n. 1550 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 56/77, la disciplina urbanistica dell'intero territorio del Comune é regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale (P.R.G.): ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, o comunque subordinata al conseguimento di concessione o di autorizzazione a norma del titolo VI della predetta legge regionale, deve essere compatibile con le norme e prescrizioni.

A tale fine, per attività di trasformazione urbanistica, ed edilizia sono da intendersi la esecuzione di opere edilizie, il mutamento delle destinazioni d'uso di aree ed edifici, la utilizzazione delle risorse naturali e la alterazione delle caratteristiche del luogo, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto, nonchè la manutenzione degli immobili salvo le esclusioni della legge previste (art. 48 L.R. 56/77).

segue ART. 1



Norme e prescrizioni sono efficaci fino alla approvazione di un nuovo P.R.G. fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della legge regionale n. 56/77.

ART. 2 - Sistemazione urbanistica

La domanda di concessione per opere di trasformazione urbanistica ed edilizia deve in ogni caso avere per oggetto la sistemazione urbanistica dell'intera area asservita all'edificio e al manufatto interessato dalle opere edilizie o comunque all'intervento oggetto della concessione, in ottemperanza alle norme e prescrizione del P.R.G.

Non sono considerate attività in contrasto con le previsioni del P.R.G. quelle connesse alla coltivazione ed all'allevamento per il fabbisogno familiare di piccoli animali da cortile, fatti salvi eventuali provvedimenti amministrativi assunti ai sensi di leggi di tutela della incolumità e della salute pubblica e dell'igiene dell'abitato.

La concessione per l'utilizzazione delle risorse naturali, ove richieda la alterazione delle caratteristiche dei luoghi, é subordinata all'impegno da parte del richiedente alla sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione stessa, secondo le indicazioni in essa contenute.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibia Giuseppe)



ART. 3 - Attività in corso

Gli edifici esistenti che risultino alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.R.G.C. in contrasto con le indicazioni previste dallo stesso, potranno subire trasformazioni solo per essere adeguati alle presenti Norme di Attuazione.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibia Giuseppe)



ART.4 - Elaborato costituenti il P.R.G.

Il P.R.G. di Bognanco é costituito dai seguenti elaborati:

I°- RELAZIONE

II°- TAVOLE DI PROGETTO

- | | | |
|----------|---|----------------|
| - Tav.PI | Intero territorio | scala I:10.000 |
| - Tav.P2 | Bassa Valle | I/5.000 |
| - Tav.P3 | Alta Valle | I:5.000 |
| - Tav.P4 | S.Lorenzo e Graniga | I:1000 |
| - Tav.P5 | Frazioni:Pioi, Campeglio, Messasca
Pianezza, Gabbio | scala I/500 |
| - Tav.P6 | Frazioni:Pizzanco, Bosco, S.Marco, Torno
Camaparione e Bei | scala I:500 |

III° - NORME DI ATTUAZIONE

Gli elaborati elencati nella parte I° hanno contenuto illustrativo, salvo i riferimenti pre-scrittivi contenuti nelle presenti Norme.
In casi di controversa interpretazione fra tavole a scala diversa, fa testo la tavola a scala inferiore.



TITOLO II° - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

CAPO I° - STRUMENTI URBANISTICI E AMMINISTRATIVI

ART. 5 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per
l'attuazione del Piano Regolatore Generale
Comunale.

Il Piano Regolatore Generale viene attuato:

- a) con intervento diretto mediante conseguimento della concessione o dell'autorizzazione, oppure
- b) con strumenti urbanistici esecutivi la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione.

L'operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G. e dei suoi strumenti di attuazione è definita dal Programma di attuazione (P.P.A.).

Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:

- 1) i piani particolareggiati di cui agli art. 38,39 e 40 della L.R. 56/77;
- 2) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla L. 18.4.1962 n. 167 e successive modificazioni;
- 3) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata di cui agli art. 43, 44 e 45 della L.R. citata;
- 4) i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente a norma dell'art. 28 della L. 457/78;
- 5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della L.R. n. 56/77.

Le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate dal P.R.G.

In sede di formazione del Programma di attuazione o con specifiche deliberazioni consiliari, possono essere delimitate ulteriori porzioni di territorio da assoggettare a strumenti urbanistici esecutivi, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



segue ART. 5

In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione dei comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del Programma di Attuazione anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.

Le procedure di formazione dei comparti di cui al presente articolo sono definite all'art. 46 della L.R. n. 56/77.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Stasio Giuseppe)



ART. 6 - Il Programma di Attuazione (P.P.A.)

Il Programma di Attuazione previsto dall'art. 33 della L.R. 56/77 é adottato e approvato con le procedure di cui all'art. 37, ed ha i contenuti di cui all'art. 34 e gli elaborati di cui all'art. 35 della predetta Legge Regionale.

Dell'avvio delle procedure per la formazione del P.P.A. é data notizia con avviso pubblico in cui é specificato:

- a) il termine per la presentazione di domande documentate di partecipazione all'attuazione del P.R.G. nell'arco di validità del programma;
- b) la durata di validità del programma, comunque non superiore a 5 anni e non inferiore a 3;
- c) la eventuale indicazione di priorità nell'attuazione del P.R.G.

Le specificazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate con deliberazione della Giunta Municipale. Le domande di partecipazione di cui alla lettera a) del primo comma hanno la sola finalità di rendere nota alla Amministrazione Comunale la volontà del richiedente. L'inoltro della domanda non costituisce pertanto titolo per l'inclusione degli interventi proposti nel programma di attuazione.

L'efficacia del programma di attuazione é disciplinata dagli art. 33 e 37 della L.R. n. 56/77 nonchè dall'art. 13 della Legge n° 10/77.

Ai fini dell'applicazione del 6° comma dell'art. 13 della Legge n. 10/77 il P.P.A. si intende attuato quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

- 1) per interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale o terziaria = la quantità di edificazione



segue ART. 6

oggetto della concessione é almeno pari al 70%, in termini di volume o di superficie utile della capacità edificatoria del fondo di pertinenza.

- 2) Per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione = gli interventi oggetto della concessione riguardano almeno 60% delle superfici utili;
- 3) Per interventi di nuova costruzione per attività produttive industriali o artigianali = la quantità di cui al punto 1) é ridotta al 50%.

ART.7 - Concessione e autorizzazione

A norma dell'art.1 della Legge n.10/77 e dell'art.48 della L.R. n.56/77, il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, salvo quelli relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc., purchè compatibili con le destinazioni stabilite al titolo III delle presenti Norme; per la utilizzazione delle risorse naturali, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto.

Si richiamano i disposti dell'art.56 (interventi soggetti ad autorizzazione), dell'art.48 e 49 (caratteristiche e validità della concessione) e degli art.54 (Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi), 55 (Concessioni per discariche, reinterri, per attività estrattive) della L.R. n.56/77, che si intendono integralmente riportati.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 8 - Condizioni per il rilascio di concessioni

Fatti salvi i casi di gratuità previsti dall'art. 9 della legge n. 10/77 la concessione é subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato al la incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione.

L'entità dei contributi di cui al precedente comma e le modalità della loro applicazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di atti amministrativi del Consiglio Regionale assunti in attuazione ai disposti degli art. 5,6,10 della Legge 28.1.1977 n. 10 e dell'art. 51 e 52 della L.R. n. 56/77.

In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di urbanizzazione primaria non può comunque essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare il nuovo intervento ai pubblici servizi o per le opere di cui all'art. n° 10 della legge 28.1.1977 e può essere ridotto in proporzione alle opere che il concessionario si impegna ad eseguire direttamente, purchè corrispondenti alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Le opere di urbanizzazione eseguita dai concessionari sono gratuitamente cedute al Comune a semplice richiesta e non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelievi di alcun tipo: gli oneri per la loro esecuzione sono conteggiati a norma del precedente 3° comma, ai fini della riduzione del solo corrispettivo della incidenza delle opere di urbanizzazione primaria, nella misura massima del 70%.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Giuseppe)



segue ART. 8

Nelle aree destinate ad usi extra agricoli, o ad essi assimilabili nel P.P.A., ma la cui urbanizzazione non é prevista nell'arco di validità del P.P.A. stesso, la concessione per interventi di nuova costruzione per cui é richiesta l'autorizzazione all'abitabilità o al la usabilità, può essere rilasciata solo su aree urbanizzate o subordinatamente all'impegno del concessionario di provvedere alle urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto della concessione.

La corresponsione del contributo di cui al 1° comma non ha titolo sostitutivo della esistenza delle urbaniz-
zazioni.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si definiscono aree urbanizzate quelle aree dotate di opere di urbanizzazione primaria, collegate funzionalmente con quelle comunali, in cui sia riscontrata l'esistenza di tutte le seguenti infrastrutture: idoneo sistema viario pedonale e veicolare, idonea rete di distribuzione idrica; idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di ~~Giuseppe~~ ~~Giuseppe~~)



Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



CAPO II° - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

ART. 9 - Parametri urbanistici

a) Superficie territoriale - S.T.:

E' data dalla superficie fondiaria e dalle aree destinate dal P.R.G. alla viabilità pedonale e veicolare, e ad impianti pubblici limitatamente alle aree di arredo urbano, e alle aree di interesse locale e comunale. Ai fini della definizione della capacità edificatoria la S.T. può essere formata anche da aree non contigue ricadenti nel distretto urbanistico ad eccezione della superficie fondiaria di cui é richiesta tassativamente la unitarietà.

b) Superficie fondiaria - S.F.:

E' la superficie di pertinenza delle costruzioni misurata al netto delle aree destinate dal P.R.G. alla viabilità pedonale e veicolare e di quelle destinate a impianti pubblici.

c) Indice di densità edilizia territoriale - I.T.:

Esprime il volume massimo edificabile per ogni mq. di superficie territoriale.

d) Indice di densità edilizia fondiaria - I.F.

Esprime il volume massimo edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria. Il volume complessivamente edificabile sulla superficie fondiaria non può comunque essere superiore a quello che si ottiene applicando I.T. alla S.T.

e) Indice di utilizzazione territoriale - U.T.:

Esprime la massima superficie utile edificabile per ogni mq. di superficie territoriale.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di S. Giuseppe)

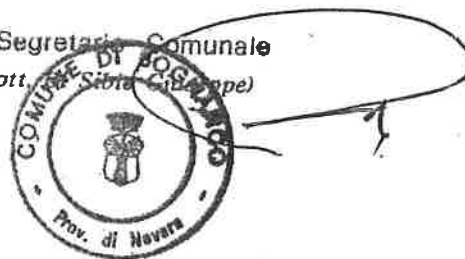


segue ART. 9

f) Indice di utilizzazione fondiaria - U.F.:

Esprime la massima superficie utile edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria.

La superficie utile complessivamente edificabile sulla superficie fondiaria non può comunque essere superiore a quella che si ottiene applicando la U.T. alla S.T.



ART. 10 - Parametri edilizi

a) Superficie coperta - S.C.:

E' data dalla proiezione sul terreno del massimo perimetro esterno delle costruzioni.

Dal computo della superficie proiettata sono esclusi i balconi, i cornicioni, le logge aperte non coperte.

b) Rapporto di copertura - R.C.:

E' data dal rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

c) Superficie utile - S.U.:

E' data dalla somma di tutte le superfici di calpestio dei piani fuori terra, misurate:

- al lordo delle murature e tramezzature e della proiezione orizzontale su ogni piano degli elementi costruttivi o funzionali verticali (vani degli impianti, degli ascensori, delle scale ecc.);

- al netto delle logge e dei balconi, dei porticati, delle tettoie, pensiline e strutture aperte, delle sovrastrutture tecniche e altresì:

1. per edifici o porzioni di edifici a destinazione residenziale, al netto delle superfici, ove esistono, destinate ad autorimessa, a deposito e a impianti nelle seguenti misure massime:

1.1 nella tipologia edilizia plurifamiliare:
mq. 20 per ogni unità alloggio;

1.2 nella tipologia edilizia unifamiliare o schiera: mq. 25 per destinazioni accessorie per unità alloggio;

2. per costruzioni al servizio dell'attività agricola: al netto delle costruzioni accessorie alla conduzione dei fondi ed all'allevamento, oltrechè delle superfici di cui al precedente punto 1, ove ricorra il caso.



segue ART. 10

d) Volume - V:

E' dato dalla somma di tutti i piani dell'edificio, cioè dalla somma dei prodotti della superficie utile lorda (Su) di ciascun piano per la sua altezza media interpiano.

Ai fini del calcolo di cui sopra, l'altezza media interpiano è data dalla somma della luce libera netta e di uno spessore fisso convenzionale, comprensivo di solaio, pavimento ed eventuale controsoffittatura, di mt.0,30; negli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata l'altezza interpiano è data dalla misura convenzionale di mt.2,95.

Ai fini della verifica del rispetto degli indici di fabbricabilità del P.R.G. sono esclusi dal computo del volume:

- piani sottotetto ed i piani interrati (questi ultimi purchè con intradosso del solaio di copertura non superiore a mt.1,2 di altezza) destinati ad usi annessi alla residenza e che non prevedano presenza continuativa di persone;
- i piani seminterrati posti a valle del piano stradale o del piano abitabile costituiti da elementi strutturali (murature di sostegno, pilastrate, ecc.) che, a motivo della rilevante pendenza naturale del terreno debbono, comunque, essere realizzati ma che non contengono locali abitabili e/o che prevedono presenza continuativa di persone;
- gli ingressi, i volumi tecnici ed i vani scala ed ascensori ricavati al piano terra di edifici "a pilotis", purchè non superiore a mt.2,6 di altezza;
- i volumi delle autorimesse fuori terra, di pertinenza di edifici residenziali, limitatamente a 80 mc. per ogni alloggio.

Sono invece compresi nel computo del volume:

- i piani interrati destinati a laboratori, uffici, magazzini, sale di riunione, ed in generale locali a destinazione non residenziale che prevedano la permanenza, anche discontinua, di persone;



segue ART. 10

- i piani interrati destinati ad usi annessi alla residenza e che non prevedano presenza continua di persone, qualora l'intradosso del solaio di copertura sia superiore a mt.1,2 di altezza: in questo caso il computo è limitato alla quota parte di volume fuori terra.

e) Piani fuori terra - P.F.T.:

Si considerano piani fuori terra quelli il cui solaio di calpestio é anche solo in parte fuori terra, riferita al piano di campagna;

f) Altezza - H:

Si misura sulla facciata più alta, a partire dalla quota del terreno naturale (o da quella del terreno sistemato, se più bassa) sino all'intradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto; nel caso delle mansarde, si considera l'altezza media della struttura di copertura misurata all'intradosso.

Sulle vie o sui terreni in pendenza l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediato della facciata; nel caso di facciate composte da elementi di varia altezza, si misura in corrispondenza del punto mediano dell'elemento di maggiore altezza.

Nel caso di edifici contigui, si misura l'altezza di ogni singolo edificio.

Sono esclusi dal computo dell'altezza i vani tecnici, quali quelli per i collegamenti verticali e gli impianti sporgenti fino ad un massimo di mt.4 al di sopra dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile dell'edificio, nonchè le coperture a falda all'interno delle quali non siano ricavati locali abitabili.

Sono inoltre escluse dal computo dell'altezza le costruzioni speciali quali silos, tralicci e simili.

Il Segretario Comunale
(Dott. D. Simeone)



segue ART. 10

g) Distanza -

La distanza di un edificio da altri edifici, da confini, da sedimi viari ed in ogni caso in cui il P.R.G. vi faccia riferimento, é misurata nei confronti del perimetro della massima proiezione delle superfici edificate fuori terra.

Dc = distanza dai confini

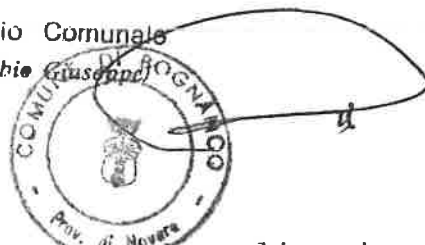
Ds = distanza dal ciglio della strada

De = distanza tra edifici

h) Sagoma massima -

Indica con vincolo topograficamente definito, il perimetro massimo della superficie copribile.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 11 - Osservanza dei valori parametri ed applicazione
degli indici

Negli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia devono essere osservati tutti i valori stabiliti per i parametri di cui ai precedenti articoli e nelle tavole di P.R.G. ove indicati.

Ai fini della determinazione delle quantità edificabili, gli indici sono applicati nel seguente modo:

A) Interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di variazione di destinazione d'uso, in aree di completamento e di nuovo impianto a destinazione residenziale e terziaria,

a1) con intervento diretto: la capacità edificatoria, è data dal prodotto dello indice fondiario per la superficie fondiaria oggetto dell'intervento;

a2) con intervento urbanistico esecutivo: la capacità edificatoria è data dal prodotto degli indici territoriali per le superficie territoriale.

In tal caso gli indici fondiari determinano le quantità massime edificabili sulla superficie fondiaria previste dallo strumento urbanistico.

B) Interventi di nuova costruzione in aree a capacità insediativa esaurita a destinazione residenziale:

. la quantità di superficie utile o di volume edificabile è data dal prodotto degli indici fondiari per la superficie fondiaria oggetto dell'intervento.

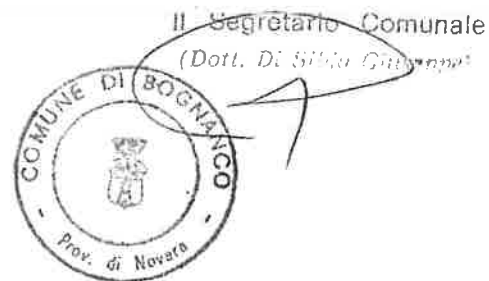
C) Interventi di ampliamento, di variazione di destinazione d'uso in aree diverse da quelle di cui alla precedente lettera A) ed alla seguente lettera D):

fatte salve diverse disposizioni fissate nelle seguenti norme gli interventi sono disciplinati unicamente da parametri edilizi.

- D) Interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione: disciplinati unicamente dalle norme relative agli interventi stessi.
- E) Interventi di nuova costruzione in aree a destinazione produttiva di nuovo impianto:
- . la quantità di superficie utile edificabile é data dai prodotti degli indici fondiari per la superficie fondiaria.
- F) Interventi in aree destinate ad impianti produttivi esistenti confermáti:
- . fatte salve diverse prescrizioni fissate dalle seguenti norme, gli interventi sono disciplinati unicamente da parametri edilizi.
- G) Interventi in aree destinate ad attività agricole:
- . le quantità edificabili, ivi compresa la modifica di destinazione d'uso, per residenza al servizio delle attività agricole sono date dal prodotto degli indici di densità edilizia fondiari per la superficie fondiaria di riferimento.
- H) Interventi su edifici in aree improprie:
- . fatte salve diverse prescrizioni fissate dalle seguenti norme, gli interventi sono disciplinati unicamente da parametri edilizi.

Nei casi in cui vengono prescritti sia gli indici di densità edilizia che di utilizzazione, va sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo.

L'utilizzazione degli indici corrispondenti ad una determinata superficie (S.F. o S.T.) esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni di nuova costruzione, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà; tale vincolo va trascritto nei registri immobiliari nei modi e forme di legge.



ART. 12 - Capacità insediativa

Si definisce capacità insediativa teorica propria di interventi edificatori, la quantità di popolazione al cui insediamento é presupposto l'intervento stesso in ragione delle sue caratteristiche quantitative, tipologiche e di destinazione d'uso.

Ai fini del calcolo della capacità insediativa teorica, si assume che ad ogni unità di popolazione corrispondano mediamente le seguenti dotazioni di volume e di superficie utile:

- a) per interventi ad esclusiva destinazione residenziale:
mc. 90/ab. o 30 mq/ab.;
- b) per interventi a destinazione mista in aree residenziali:
mc. 100/ab. o 34 mq/ab.

TITOLO III° - CLASSI DI DESTINAZIONE E DI INTERVENTO

CAPO I° - DEFINIZIONI

ART. 13 - Classi e sottoclassi di destinazione d'uso del suolo.

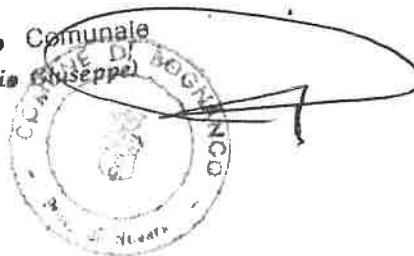
Le principali classi di destinazione d'uso del suolo comunale fissate dal P.R.G. sono le seguenti:

- 1.- aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse locale;
- 2 - aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse generale;
- 3 - aree destinate ad usi residenziali;
- 4 - aree destinate ad impianti produttivi;
- 5 - aree di salvaguardia ambientale;
- 6 - aree destinate alla viabilità ed accessibilità;

Ciascuna classe di destinazione o sottoclasse, a norma dei successivi articoli, comprende usi propri del suolo e usi ammessi.

La destinazione d'uso degli edifici, esistenti o in progetto, deve essere compatibile con la destinazione d'uso del suolo su cui insistono, ed ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale deve concorrere alla attuazione delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibia Giuseppe)



ART. 14 - Classi di intervento.

Ai fini dell'ammissibilità di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, e dei relativi requisiti, il territorio comunale è classificato come segue, in riferimento alla destinazione d'uso prevalente:

per aree destinate ad usi residenziali:

IA - aree ed edifici di interesse ambientale e di recupero urbanistico ed edilizio;

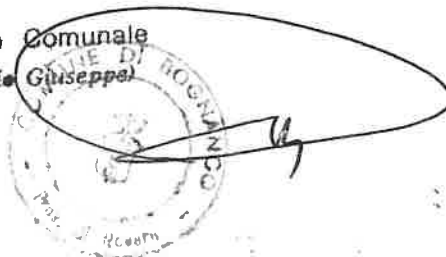
CIE - aree a capacità insediativa esaurita;

CNI - aree di completamento e/o di nuovo impianto;

D; per aree destinate ad impianti produttivi:

Tr-per aree destinate alla ricettività turistica

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)





CAPO II° - AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI

ART. 15 - Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature
di interesse comune a livello locale

Il P.E.G.C. individua due classi di aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comune a livello locale:

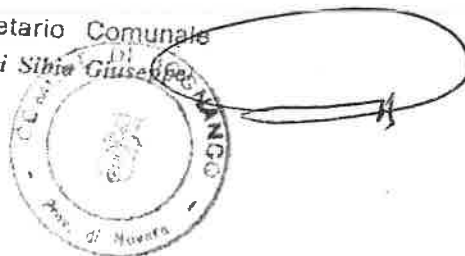
- aree atte ad assicurare una dotazione complessiva commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, e cioè quelle previste dall'art. 21 paragrafo 1) L.R. n. 56/77;
- aree atte ad integrare la dotazione complessiva sopra illustrata, in quanto destinate ad attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, direzionali e commerciali previste dall'art. 21 paragrafo 2) 3) L.R. n. 56/77 strettamente connesse, nel disegno del Piano, alle aree produttive e/o terziarie già esistenti ed interessate da insediamenti per i quali sono consentite operazioni di nuovo impianto, di ampliamento e/o completamento degli impianti esistenti.

Nella fase di attuazione del Piano é ammesso comunque la interscambiabilità delle specifiche aree ai sensi del successivo art. 17 delle presenti Norme.

A) Aree verdi di isolato e di arredo urbano

La previsione di tali aree é finalizzata al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell'ambiente urbano e l'utilizzazione di esse é stabilita a verde di arredo; la loro sistemazioni consiste nella predisposizione di tappeto erboso, arredato con alberature, percorsi pedonali ed eventuali attrezzature per la sosta seduta; sono ammesse zone pavimentate per il gioco. La sistemazione dovrà rispettare le piante esistenti.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



segue ART. 15

L'attuazione delle destinazioni d'uso anzidette avviene o per intervento diretto del Comune, o contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi; in tal caso ogni intervento vi partecipa in ragione del suolo asservito alla concessione edilizia e vincolato dal P.R.G. per la destinazione in argomento. Onde agevolare l'attuazione di tali destinazioni d'uso ed attrezzature e favorire l'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari delle aree dell'isolato interessato, il Comune può procedere alla formazione di comparti di interventi di cui al precedente art.5, delimitando le aree di almeno due proprietà.

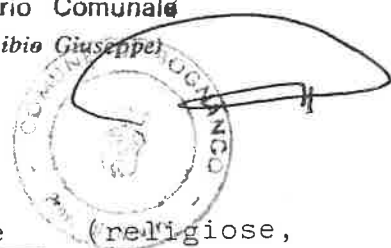
La individuazione topografica operata dal P.R.G. delle aree destinate ad aree verdi di isolato e di arredo urbano può essere diversamente disposta, ferma restando la quantità complessiva, nell'ambito di strumento urbanistico esecutivo o di comparto di intervento.

Le aree verdi di isolato e di arredo urbano sono inedificabili; esse sono computabili ai fini dell'osservanza degli standard minimi di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 limitatamente alle aree di dimensione unitaria superiore a mq. 500 e l'onere della loro sistemazione é scomputabile dagli oneri di urbanizzazione primaria.

B) AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.

Sono costituite dall'insieme delle aree a tale destinazione atte ad assicurare una dotazione complessiva commisurata all'entità degli insediamenti residenziali e cioè quelli previsti dall'art.21 paragrafo 1) L.R. n.56/77, individuate distintamente con apposita simbologia nelle tavole di piano e comprendenti:

- a) - Aree per l'Istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo).
(S)



segue ART. 15

- b) - Attrezzature di interesse comune (religiose, civiche, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative) . (A)
- c) - Aree per il verde pubblico (spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport). (V)
- d) Parcheggi pubblici (P)
- e) - Attrezzature e servizi di interesse generale (T)

Le destinazioni specifiche di cui sopra hanno valore indicativo, e possono essere variate in fase attuativa e nell'ambito dei servizi sociali e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico.

Sono ammesse destinazioni residenziali limitatamente alle abitazioni dei custodi dei servizi sociali e delle attrezzature esistenti e previste.

Le aree sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni previste, secondo le norme stabilite da leggi di settore. Per quelle infrastrutture che non sono regolamentate da leggi di settore, si applicano i seguenti parametri:

. If = 2,00 mc./mq.

. Rc = 50 %

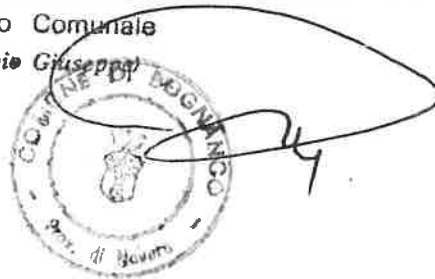
Debbono essere comunque rispettate le distanze dai confini e dalle strade previste dalle zone urbanistiche contigue.

C) Aree di verde attrezzato

La destinazione di tali aree é finalizzata alla creazione di aree di svago e gioco attrezzato e la loro sistemazione consiste in:

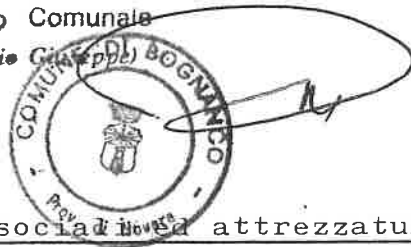
- attrezzature per adulti: alberature di alto fusto, panchine e attrezzature di copertura per le soste e la lettura, servizi igienici;

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



segue ART. 15

- attrezzature per bambini: zone pavimentate al sole,
da 0 a 2 anni all'ombra, zona coperta;
- da 3 a 5 anni : terreno erboso campestabile;
acqua, sabbia, zona coperta,
zona pavimentata, attrezzature
per il gioco quali altalene,
scivoli, castelli, assi di equi
librio, ostacoli, labirinto,
costruzioni in legno, cavea e
sedili;
- da 6 a 10 anni : zona pavimentata per pattinag-
gio, pista bici, area giochi;
- attrezzature per lo sport.



ART. 16 - Aree destinate a servizi sociali e attrezzature
di interesse comune a livello generale.

A) Impianti e attrezzature speciali di servizio urbano e territoriale.

Tale previsione é finalizzata alla erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale, tecnologico e di protezione civile riferiti all'intero aggregato urbano o a parte di esso, o a bacini di servizio sovracomunali.

Le aree sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni previste, secondo le norme stabilite da leggi di settore o, in assenza, in base al fabbisogno proprio del servizio da erogare.

Le opere di urbanizzazione primaria e indotta di cui all'art.51 della Legge Regionalen.56/77 alle lettere a), d), e), f), g), p), s), t), v), possono essere realizzate anche su aree ad esse non specificamente destinate, secondo le forme ed i contenuti dell'art.1 della Legge n.1/78 comma 4° e 5°,

prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G. ai parametri urbanistici ed edilizi, salvo le distanze dai confini e dalle strade, e nel rispetto di ulteriori prescrizioni contenute nella concessione e finalizzate alla conservazione delle preesistenze ambientali.

B) Aree destinate a parco urbano.

La previsione di tali aree é finalizzata alla dotazione di ampi spazi verdi alberati, con attrezzature puntuali per gioco e sport liberi.

La proprietà di tali aree dovrà essere pubblica e la loro acquisizione, da parte del Comune o di Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dei servizi, é prevista dai programmi pluriennali di attuazione del P.R.G.

ART.17 - Aree a parcheggi e/o autorimesse convenzionate

Sono state individuate nelle varie tavole di P.R.G.C. aree destinate a parcheggio pubblico (contraddistinte con apposito simbolo P) che però a motivo del particolare impianto urbanistico dei centri storici, sono finalizzate anche alla realizzazione di parcheggi e/o autorimesse di uso privato, asservite a residenze localizzate entro i centri storici.

Tali parcheggi e/o autorimesse di uso privato possono essere costruite da privati a proprie spese mediante apposita convenzione che dovrà regolarne la realizzazione e la gestione, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) - a livello stradale, con sistemazione a manto di asfalto ed adeguata piantumazione;
- b) - a un solo piano sopra il livello stradale, oppure a un solo piano sotto il livello stradale: in tal caso l'altezza dell'intradosso non dovrà essere superiore a m.2,70 e la copertura dovrà essere con pavimentazione piana se destinata pure essa a parcheggio, oppure dovrà essere previsto un manto a verde con riporto di terra non inferiore a m.0,40.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



CAPO III° - AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI

ART. 18 - Aree destinate ad usi residenziali

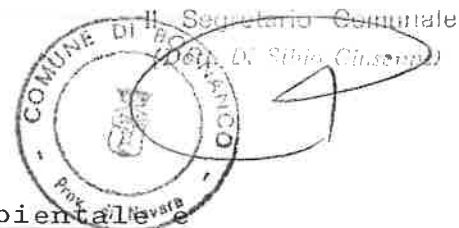
Nelle aree a destinazione residenziale gli edifici sono adibiti: alle abitazioni e annessi, quali locali tecnici, ricoveri per auto e attrezzi, locali di servizio.

Sono inoltre ammesse, nei limiti e con le specificazioni di cui alle norme relative alle diverse aree residenziali altre destinazioni compatibili con la residenza, comprendenti: attività culturali e ricreative, servizi pubblici, attrezzature di interesse comune, alberghi, ristoranti, bar, esercizio di arti e professioni, attività artigianali non nocive né moleste, attività commerciali al minuto e uffici per attività terziarie.

Sono escluse altre destinazioni ed in particolare le attività produttive nocive o moleste, le stalle ed i ricoveri stabili per animali.

E' ammessa altresì, la ridestinazione dei volumi e locali ad usi compatibili con la residenza quali: uffici, attività artigianali non moleste e/o nocive, ristoranti e pubblici esercizi, attività commerciali al minuto e uffici per attività terziarie.

Le aree di pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino, a orto, o lastricate, in esse non é comunque consentito l'accumulo di materiali e rottami a cielo aperto.



ART. 19 - Aree ed edifici di interesse ambientale e
ricadenti in zona di recupero urbanistico
ed edilizio.

Sono le parti di territorio comunale comprendenti la porzione dell'insediamento urbano di interesse ambientale, o semplicemente documentario.

In tali aree, sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento, la ricostituzione ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo che gli edifici stessi vengano definiti dal P.R.G. a destinazione d'uso impropria, o che le attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica.

E' ammessa altresì la ridestinazione dei volumi e locali ad usi compatibili con la residenza quali: uffici, attività artigiane non moleste e/o nocive, ristoranti e pubblici esercizi, attività commerciali al minuto e uffici per attività terziarie.

Il P.R.G. delimita gli immobili obbligatoriamente soggetti a strumento urbanistico esecutivo e gli immobili che possono essere soggetti ad intervento diretto. Per gli immobili in cui è ammesso l'intervento diretto il P.R.G. fissa, con vincolo topograficamente definito, i tipi di intervento necessari e/o consentiti che risultano dalla Legenda delle tavole in scala 1:500 di progetto del Piano contraddistinte da apposito segno grafico.

Nell'area soggetta a strumento urbanistico esecutivo la precisazione dei tipi di intervento è demandata allo strumento esecutivo stesso

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



segue ART. 19

In ogni caso il Comune può, in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione, indicare gli immobili, i complessi edilizi e le aree dove, in aggiunta a quelli individuati dal P.R.G., l'intervento di recupero é subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, da realizzare da parte dei privati, anche con interventi di edilizia convenzionata, assistito o meno dal contributo dello Stato, o direttamente dal Comune mediante l'impegno dei fondi destinati da leggi di settore al recupero del patrimonio abitativo e dei proventi delle concessioni e delle sanzioni, a norma dell'art. 12 della legge n. 10/77.

Sugli edifici ricadenti in aree soggette alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, e fino alla loro approvazione, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, senza modificazione delle destinazioni d'uso e che non comportino l'allontanamento degli abitanti.

Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la sostituzione di volumi o la demolizione e ricostruzione in tutto o in parte di volumi non formanti cortine su strada, mediante accorpamenti e conseguentemente con cambiamento della disposizione nell'ambito dei lotti di pertinenza o ancora per completare ed unificare

segue ART. 19

le dette cortine su strada, saranno possibili solo previa formazione di "Piani di Recupero" di cui agli art. 41bis e 43 della L.R.56 e successive modificazioni, estesi di norma almeno all'ambito della proprietà catastalmente definita.

Nel caso in cui gli interessati procedessero ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56 e successive modificazioni, alla formazione di un "Piano di recupero di iniziativa privata" esteso nell'ambito di tutta la proprietà catastalmente definita é concesso il recupero, strutturale e funzionale con cambio di destinazione o residenziale dei volumi non utilizzati.

Gli interventi concessi dovranno essere compatibili con le prescrizioni generali e particolari, topografiche e normative, di cui al titolo V°, nonchè con le seguenti norme:

- Sistemazione delle aree libere: contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G., si dovrà provvedere, nell'area di pertinenza dell'intervento, alla sistemazione delle aree verdi e delle pavimentazioni esistenti ed alla realizzazione di nuove eventuali aree rimanenti. Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G. si dovrà altresì provvedere alla eliminazione di tettoie, baracche, e ogni altra costruzione a destinazione accessoria, ritenute, in sede di rilascio della concessione, incompatibili con l'ambiente, nonchè a cessare le destinazioni d'uso non consentite dal P.R.G.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)

segue ART. 19



- Per gli edifici che non presentano le necessarie condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto di valori ambientali, il Sindaco potrà imporre al proprietario l'esecuzione delle opere che risultino indispensabili per eliminare gli inconvenienti suddetti, quali rifacimento di intonaci, rivestimenti, cornicioni, balconi, coperture, infissi, tinteggiature, canali di gronda e pluviali.

Distanze dai confini, dagli edifici e dalle strade valgono le prescrizioni di cui all'art. 40 delle presenti Norme.

Gli immobili esistenti, individuati in cartografia col simbolo S, sono confermati nella loro attuale destinazione (stalle). In caso di cessazione dell'attività agricola, per tali immobili è ammesso il cambio di destinazione nel rispetto delle norme dell'articolo 35, senza aumento di volumetria.

ART. 20 - Aree a parco privato

Nelle aree indicate dal P.R.G. a parco privato é fatto obbligo di provvedere al mantenimento ed alla formazione del verde per giardini e parchi privati. Gli alberi di alto fusto con particolare valore naturalistico e ambientale esistenti, non possono essere abbattuti o indeboliti se non per risanamento ecologico, e previo conseguimento di motivata autorizzazione da parte del Comune, a norma dell'art. 12 L.R. 57/78.

In esse non é ammessa la costruzione di manufatti che alteri il rapporto esistente fra superficie naturale e superficie manomessa, e modificazione del suolo che non sia necessaria al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale ad eccezione di opere di giardinaggio che dovranno essere approvate a norma dell'art. 7

Sugli edifici esistenti destinati alla abitazione sono di norma ammesse unicamente operazioni di restauro e di risanamento conservativo.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sisto Giuseppe)





ART. 21 - Aree a capacità insediativa esaurita

1 Sono le aree in cui il tessuto edilizio é generalmente di epoca recente, e non richiede interventi di sostituzione o di ristrutturazione in profondità.

2 In tali aree il P.R.G. propone il recupero dell'impianto urbanistico ad una più elevata qualità dell'ambiente attraverso il miglioramento della viabilità e la formazione di vie pedonali o ciclabili ed attraverso la individuazione di aree verdi di isolato e di arredo urbano o di parcheggio pubblico.

3 L'attuazione delle proposte del P.R.G. e, in generale, la esecuzione di interventi tesi al miglioramento del livello delle urbanizzazioni tecniche e sociali avvengono per intervento diretto da parte del Comune, o previa formazione di comparti di sistemazione urbanistica ed edilizia a norma del precedente art. 5.

4 Il disegno urbano di dettaglio individuato dal P.R.G. può subire variazioni limitatamente alla localizzazione della viabilità pedonale o ciclabile e delle aree verdi di isolato e di arredo urbano, solo nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi che propongono organiche ed equivalenti soluzioni alternative, mantenendo all'esterno la continuità e la coerenza dell'impianto urbanistico complessivo.

Nello stesso modo il Comune può provvedere, mediante la formazione di strumenti urbanistici esecutivi o con progetti esecutivi di opere pubbliche, alla localizzazione di nuovi percorsi pedonali o ciclabili, di parcheggi, e di aree verdi di isolato e di arredo urbano.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



segue ART. 21

6 { Le variazioni o le nuove previsioni a norma dei precedenti 4° e 5° comma non costituiscono variante del P.R.G. e divengono esecutive contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte.

7 { In ogni caso l'intervento diretto da parte del Comune, quando non si configura come modesta opera di completamento di infrastrutture e servizi esistenti, e la delimitazione delle aree oggetto di comparto o di strumento urbanistico esecutivo in applicazione dei precedenti 3° 4°, 5° comma, sono previsti nel programma pluriennale di attuazione del P.R.G.

8 { Le aree libere sono inedificabili. In esse é vietata la formazione di depositi o accumuli anche temporanei di materiali, e vanno convenientemente sistemate a prato, a giardino o a verde di isolato, o urbano attrezzato, o pavimentate, ove non soggette a coltivazioni.

Sugli edifici esistenti a destinazione residenziale, nelle aree ad essi asservite, tramite singole autorizzazione o concessione edilizia, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) allacciamento ai pubblici servizi;
- b) sistemazione del suolo, ivi comprese recinzioni;
- c) ordinaria e straordinaria manutenzione;
- d) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione interna che non comportino aumento delle superfici di calpestio, nonchè modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni;
- e) realizzazioni di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;



segue ART. 21

- f) ampliamenti e sopraelevazioni, di edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. uni-bifamiliari che non comportino aumento del volume esistente superiore un massimo di 500 mc;
- g) variazioni di destinazione d'uso che non comportino modifiche alla sagoma esterna degli edifici, e compatibili con le previsioni del Piano;
- h) parziali e limitate demolizioni ed eventuali successive ricostruzioni nel limite del volume demolito;
- i) é consentita l'edificazione di corpi bassi e box con altezza massima di m. 2,50 all'intradosso della copertura nella misura massima di 20 mq. di S.L. per unità immobiliare;
- l) modifiche interne finalizzate all'accorpamento ed al frazionamento di unità immobiliari residenziali esistenti, e al cambio di destinazione non residenziale a residenziale di parti di edifici esistenti.

Per tutti gli interventi di cui sopra che comportino aumento dei volumi e/o delle altezze e/o delle superfici coperte devono comunque essere rispettati i seguenti in dici:

I.F. = 1,5 mc/mq

H = ml. 10,00

R.C. = 1/3 della S.F. asservata

Distanza dai confini, dagli edifici e dalle strade, vago no le prescrizioni di cui all'art. 40.



segue ART. 21

Le aree divenute libere in seguito alla cessazione o al trasferimento di attività produttive sono edificabili per usi residenziali nei seguenti limiti:

- l'indice di utilizzazione fondiaria non potrà essere superiore a U.F. = 0,5;
- l'altezza degli edifici non potrà essere superiore a mt. 10,00;
- il rapporto di copertura non potrà essere superiore a R.C. = 1/3.

Nel calcolo delle quantità di edificazione ammissibili sono da conteggiare tutti gli edifici esistenti nelle aree di intervento.

Le modalità operative per il riuso degli immobili dismessi sono soggette a convenzione a norma dell'art. 53 della L.R. n. 56/77.

ART. 22 - Aree di completamento e/o di nuovo impianto.

Tale classificazione comprende:

- a) le aree già urbanizzate ove la consistenza e la densità del tessuto edilizio esistente ammettono interventi singoli di completamento edilizio nei tasselli di suolo inedificato, interventi di demolizione e ricostruzione, di completamento, ristrutturazione e trasformazione d'uso di edifici esistenti, fatte salve diverse prescrizioni topograficamente definite dal P.R.G.

Le previsioni del P.R.G. in tali aree si attuano di norma con semplice concessione, singola o in comparto, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, ove richiesti dal programma pluriennale di attuazione;

- b) le aree pressochè inedificate e/o non urbanizzate ove l'utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni definite dal P.R.G. e/o di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata. Il P.R.G. delimita le aree in cui l'utilizzo edificatorio è subordinato alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi.

Fino all'entrata in vigore degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al precedente comma, nelle aree da essi delimitate non sono ammesse nuove costruzioni nè manufatti la cui esecuzione possa comportare maggiori oneri di trasformazione o di nuovo impianto, e sugli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

segue ART. 22

La delimitazione individuata dal P.R.G. delle aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi può subire modificazioni in sedi di formazione di programma pluriennale di attuazione. Le previsioni di disegno di dettaglio operate dal P.R.G. in merito alla localizzazione e forma delle aree per l'accessibilità interna, veicolare e pedonale, e per l'arredo urbano può subire variazioni in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi che propongano organiche soluzioni alternative, in coerenza con l'impianto urbanistico complessivo.

Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti del 4°, 5°, 6° comma del precedente art. 21.

Le caratteristiche tipologiche e quantitative degli interventi ammessi nelle aree di completamento e di nuovo impianto sono fissate negli allegati quadri sinottici d'uso del suolo,



CAPO IV° - AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVE

ART. 23 - Aree destinate agli impianti per acque minerali ed attrezzature termali e di cura.

- a) Le aree contrassegnate dalla sigla "D1" sono destinate alle attrezzature per acque minerali, termali e di cura, ed annessi servizi amministrativi, ricreativi e di svago, nonché le attrezzature ora esistenti quali, cinema, cinematografo, bar, uffici Azienda di Soggiorno.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad un programma di sviluppo e razionalizzazione delle attrezzature con la previsione di realizzare tra l'altro: una piscina coperta, con sauna, palestra e servizi; di una nuova batteria di sale mediche per inalazioni, bagni, cure speciali ed un adeguato servizio sanitario.

L'attuazione è subordinata alla formazione di strumento urbanistico esecutivo di ristrutturazione, ma la sua realizzazione potrà avvenire per parti. Non sono ammessi aumenti del volume esistente, ad eccezione di un incremento non superiore ad 5% del volume attuale, per adeguamento dei servizi tecnologici.

La dotazione di aree per attrezzature funzionali quali parcheggi, verde, centri e servizi sociali e varie è stabilita nella misura del 100% delle S.U.

- b) L'area contrassegnata dalle sigle "D2" è destinata alla costruzione di un nuovo impianto per l'imbottigliamento delle acque minerali e magazzini, da realizzarsi su due piani seminterrati per una S.U. massima di mq. 4000; con sovrastante volume da destinare ad attrezzature ricettive turistiche alberghiere e uffici amministrativi, da realizzare su quattro piani fuori terra per una S.U. massima di mq. 1400.

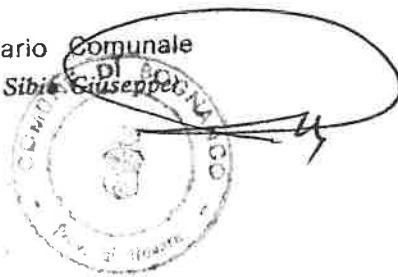
Il rapporto di copertura sarà R.C. = $1/3$. L'altezza massima sul piano del terreno attuale verso la strada provinciale non potrà superare l'altezza dell'edificio ora esistente e che sarà demolito.

L'arretramento del filo stradale sarà di ml. 5,00 e dovrà essere realizzata la fascia di arredo urbano o previsto dal P.R.G.

La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie é stabilita nella misura minima del 20% della superficie destinata agli insediamenti produttivi e del 100% della superficie destinata ad attrezzatura ricettiva turistica. Data l'esiguità delle aree e degli interventi ammessi che non giustificano autonome localizzazioni di attrezzature, il P.R.G. prevede che le predette dotazioni minime concorrano alla formazione delle aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse locale; in tal senso se ne ammette la monetizzazione.

Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in riferimento all'intero impianto; l'esistenza o la nuova esecuzione di tali opere é condizione al rilascio della autorizzazione alla usabilità degli impianti.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



segue ART.23

c) L'area contrassegnata dalla sigla "D4" é destinata alla costruzione di un nuovo impianto per l'imbottigliamento delle acque minerali e relativi magazzini, da realizzarsi su due piani fuori terra per una superficie S.U. massima di mq.4000 ; con annessi uffici amministrativi con S.U. mq.400 e abitazione del custode con S.U. mq.200.

L'arretramento del filo stradale sarà di ml.5,00 e la strada d'accesso indicata nella tavola di PRGC é da intendersi indicativa di un possibile tracciato.

Dovranno essere realizzate opere di arginatura del torrente secondo le indicazioni della relazione allegata alla indagine idro-geologica di PRGC.

Le dotazioni di aree attrezzate funzionali agli impianti (parcheggi, verde ecc.) é stabilita nella misura del 20% della superficie destinata agli impianti produttivi e attrezzature annesse.

L'intervento potrà avvenire mediante singola concessione. Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate tutte le opere e infrastrutture (arginature, strada di accesso, parcheggi ecc.) La esecuzione di tale opere é condizione al rilascio della autorizzazione alla usabilità degli impianti produttivi e annessi.



ART.24 - Aree ed impianti esistenti destinati alla
produzione dell'energia idroelettrica.

Sugli immobili ed aree destinati alla produzione dell'energia idroelettrica esistenti e confermati dal P.R.G., contraddistinti dalla sigla "D3", sono ammessi interventi di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico e funzionale.

Sono ammessi anche interventi di ampliamento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'area coperta dell'edificio Sc non sia superiore al 50% della Sf ad essa direttamente asservita;
- l'altezza non superi i mt.10 se l'edificio è a due piani od altezza libera se l'edificio è ad un piano e per le attrezzature tecnologiche;
- la residenza del personale di custodia con Su non superiore a mq.150.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)





ART.25 - Aree per attrezzature di ricettività turistica.

Nelle aree destinate alle attrezzature di ricettività turistica alberghiera, contrassegnate dalla sigla "Tr" sono ammessi i seguenti interventi:

- A) - Aree ed impianti di ricettività turistica alberghiera esistente e confermata, contraddistinta dalla sigla "Tre", sono ammessi interventi di ammodernamento, di ristrutturazione interna e aumento di volume con un massimo di ~~1.500~~ mc. una tantum e non superiore al 20% del volume preesistente per adeguamenti tecnologici e funzionali. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio (parcheggi, verdi, ecc.) è stabilita al 100% delle s.u. di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico.

Data l'esiguità delle aree e degli interventi ammessi che non giustificano autonome localizzazioni di aree per attrezzature a standards, il P.R.G. prevede che le predette dotazioni minime concorrano alla formazione delle aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse locali; in tal senso se ne ammette la monetizzazione.

- B) - Aree di ricettività turistica alberghiera di nuovo impianto, contraddistinte dalla sigla "Tra", per le quali, al fine di raggiungere soglie dimensionali ottimali per la gestione, sono ammessi interventi dimensionalmente pre-quantificati. Le uniche aree previste dal P.R.G. sono localizzate entro zone sottoposte a strumento urbanistico esecutivo obbligatorio e gli interventi sono ammessi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Area Tra 1 località La Gomba - settore urbanistico n.26

V = mc.3.000
R.C. = 1/2 Sf.
I.F. = 1,50 mc/mq.
H = mt.12,00

Area Tra 2 località S.Bernardo - settore urbanistico n.27

V = mc.~~32.000~~ 40'000
R.C. = 1/2 Sf.
I.F. = 1,50 mc/mq.
H = mt.12,00

La dotazione minima di aree (parcheggio, verde, ecc.), per attrezzature al servizio degli impianti di ricettività sopra elencati, deve rispettare quanto prescritto dall'art.21 L.R. n.56/77 e va reperita entro il perimetro degli strumenti urbanistici esecutivi.

ART.26 - Aree ed attrezzature destinate alla produzione dell'energia idroelettrica di nuovo impianto.

Nelle restanti parti del territorio comunale sono ammessi interventi per la realizzazione di impianti per la produzione dell'energia idroelettrica al servizio dei singoli produttori.

Tali interventi consistono nella realizzazione delle opere di presa e trasporto delle acque e costruzioni di edifici ed infrastrutture di produzione e trasformazione e trasporto dell'energia elettrica.

Gli interventi sono ammessi tramite Piano Esecutivo Convenzionato e, per quanto attiene la realizzazione degli edifici debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'area coperta dell'edificio S_c non superiore al 50% della S_f ad essa direttamente asservita;
- l'altezza non superi i mt.10 se l'edificio è a due piani o altezza libera se l'edificio è ad un piano e per le attrezzature tecnologiche;
- la residenza del personale di custodia con S_u non superiore a mq.150.

Il progetto di tali impianti dovrà essere approvato dal Ministero dell'Industria, dal Corpo Forestale Regionale e dagli Enti competenti, nel rispetto della specifica legislazione vigente in materia.

CAPO V° - AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

ART. 27 - Aree destinate ad uso agricolo.

Nelle aree destinate ad uso agricolo gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e l'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole. Sono pertanto ammessi a) interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltrechè la manutenzione ordinaria e straordinaria, b) l'incremento della S.U. abitabile esistente in misura non superiore al 20%, anche in eccedenza ai limiti di cui al successivo 7° comma, c) la realizzazione di attrezzature e infrastrutture per l'agricoltura quali stalle, silos, serre.

Non è ammessa, in particolare, la costruzione di edifici per l'immagazzinamento e la trasformazione di prodotti agricoli non provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi dell'azienda richiedente, nè di attrezzature per l'allevamento industriale.

Nella eventuale costruzione di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

- le stalle debbono essere indipendenti da edifici abitabili e distare da questi in misura radiale non inferiore a mt. 20, elevati a 40 nel caso di porcili;
- le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di materie di rifiuto debbono essere posti lontano da serbatoi di acqua potabile non meno di ml. 100 e di ml. 40 dalle abitazioni.



segue ART. 27

Sul patrimonio edilizio esistente ~~non~~ destinato al servizio dell'agricoltura sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a) del 1° comma, ed alla lettera b) limitatamente ad edifici uni-bifamiliari, e in riferimento alle necessità familiari.

La concessione alla edificazione di nuove costruzioni destinate ad abitazione può essere ottenuta esclusivamente dai seguenti soggetti, singoli o associati:

- a) imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della L.R. 22/2/1977 n° 15;
- b) proprietari conduttori in economia di cui sia accertata l'attività agricola;
- c) proprietari concedenti;
- d) affittuari e mezzadri che hanno acquisito il diritto di sostituirsi nella esecuzione delle opere.

Il riascizio della concessione per gli interventi di cui al precedente comma, è subordinato all'impegno unilaterale dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto a cura della Amministrazione Comunale, ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare. Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali non possono superare i seguenti limiti:

- a) terreni a colture orticole o floricole specializzate:
mc. 0,05 x mq.;
- b) terreni a colture legnose specializzate: 0,03 mq.;

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



segue ART. 27

- c) terreni a seminativo e a prato permanente: mc. 0,02 x mq.;
- d) terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno:
mc. 0,01 x mq. conteggiati su non più di un ettaro per
azienda;
- e) terreni a pascolo e a prato-pascolo permanente di aziende
silvo-pastorali: mc. 0,001 x mq. conteggiati su non più di
10 ha.

Ai fini della definizione del volume edificabile è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, semprechè la superficie senza soluzione di continuità su cui ricade la costruzione costituisca almeno il 60% della intera superficie utilizzata; non è ammesso il trasferimento della cubatura propria dei terreni di cui alla lettera a) e b) del presente 7° comma.

Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti di cui ai 10°, 12°, 14° commi della Legge Regionale n° 56/77.

La percentuale di copertura della superficie direttamente asservita alle costruzioni non potrà essere superiore al 5% per le costruzioni a destinazione residenziale, e al 15% complessivamente.

Nelle aree destinate ad uso agricolo non sono ammesse, attività estrattive, di cava o torbiera.



ART. 28 - Aree di tutela ambientale.

Sono le aree generalmente contigue all'abitato, costituenti la naturale cornice ambientale degli abitati stessi, o aree comunque di rilevante interesse ambientale.

Esse sono inedificabili a tutti gli effetti, ivi comprese le infrastrutture per l'agricoltura non direttamente connesse alla irrigazione dei fondi.

In esse non si può altresì, senza averne preventivamente conseguito la concessione o l'autorizzazione, dare luogo al taglio di alberi per qualsivoglia impiego, all'accumulo di materiali, all'apertura di cave e discariche.

In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività produttiva agricola o silvo-pastorale e lo stato dei luoghi è immodificabile, se non per quanto dovuto direttamente alla coltivazione dei fondi ed alla loro irrigazione.

Per gli edifici ^{esistenti} ex-agricoli (baite, fienili, ricovero animali) che sono stati dismessi dalle loro destinazioni originarie è ammesso il cambio di destinazione a residenziale e/o agriturismo con semplice concessione ma per i soli interventi di cui all'art. 35 successivo.

CAPO VI° - ALTRE DESTINAZIONI D'USO

ART. 29 - Aree destinate alla viabilità ed accessibilità
e fasce di rispetto.

- 1) Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità e accessibilità veicolare e pedonale esistente e in progetto e le relative fasce di rispetto ~~sono parte integrante delle aree stesse.~~ ^{DEFINISCONO IL LIMITE DI ARRETRAMENTO ALL'EDIFICABILITÀ.}
- 2) Il tracciato viario pedonale e veicolare in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G., in sede di progettazione esecutiva, all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi.
- 3) Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non destinate alla viabilità; le fasce di rispetto seguono il nastro viario in esecuzione, secondo la profondità stabilita per il nastro viario indicato nel P.R.G.
- 4) Il transito nei sedimi viari esistenti a traffico veicolare e destinato dal P.R.G. alla accessibilità pedonale, sarà regolamentato con appositi provvedimenti comunali di disciplina del traffico.
- 5) Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove previste. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione nelle fasce di rispetto individuate dal P.R.G. a protezione dei nastri e degli incroci stradali veicolari nonchè ai percorsi pedonali; nelle aree riservate ad attività agricola e nelle aree di tutela ambientale negli



segue ART.29

interventi di nuova edificazione devono essere rispettati i seguenti arretramenti minimi dai cigli stradali ove non topograficamente definiti dal P.R.G.:

- per le strade pedonali e veicolari, anche vicinali e private, di sezione inferiore a mt.5 , arretramenti di mt. 10;
- per le strade di qualunque tipo di sezione superiore a mt.5 , arretramento di mt.20.

6) Fatte salve diverse sistemazioni, previste dal PRG le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni, conservate allo stato di natura o coltivate.

7) E' ammessa in dette aree la esecuzione di recinzioni comunque con arretramento dal ciglio delle strade veicolari non inferiore a mt. 3,00 e dai percorsi pedonali di mt. 1,00 con l'impegno da parte del concessionario alla demolizione senza indennizzo del manufatto e alla cessione gratuita dell'area a semplice richiesta del Comune.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale possono essere computate, ai fini dell'edificabilità con gli stessi parametri urbanistici ed edilizi delle aree limitrofe.

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purchè non in contrasto con la legge 19 giugno 1939, n.1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale.



ART. 30 - Aree di rispetto

Il P.R.G. individua le aree di rispetto cimiteriale aventi una profondità di mt.50.

In esse é vietata l'edificazione se non per ampliamento del cimitero in esecuzione di progetto a norma del paragrafo 16 del Regio Decreto n. 1880 del 21.12.1942, o per la realizzazione di attrezzature pubbliche nelle aree destinate a verde pubblico dal P.R.G.

E' ammesso un utilizzo delle aree di rispetto diverso da quello agricolo in atto solo in attuazione delle previsioni di viabilità e per la formazione di parchi pubblici attrezzati, secondo le previsioni di P.R.G. Nelle fasce di rispetto agli impianti di depurazione, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, salvo diverse prescrizioni cartografiche, vanno posti a dimora alberi di alto fusto, ammettendosi anche la coltivazione per l'industria del legno, e le aree indicate sono inedificabili se non con manufatti necessari alla funzionalità dell'impianto.

Tali fasce di rispetto, ove non individuate dal P.R.G. e per eventuali nuovi impianti oggi non prevedibili; sono stabilite nei seguenti minimi:

degli impianti di depurazione	mt. 100
delle pubbliche discariche	mt. 100
delle opere di presa degli acquedotti	mt. 100

Le aree di dette fasce di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti.

Nei confronti di elettrodotti sono stabilite le seguenti fasce di rispetto minime della proiezione della linea al suolo:

- . mt. 25 per parte per impianto da 50.00 a 380.00 Kw;
- . mt. 50 per parte per impianti oltre a 380.000 Kw.

in esse non sono consentiti interventi di nuova edificazione se non in relazione all'azzonamento delle linee, né la coltivazione arborea.

TITOLO IV - TIPI E VINCOLI DI INTERVENTO

CAPO I° - TIPI DI INTERVENTO

ART. 31 - Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

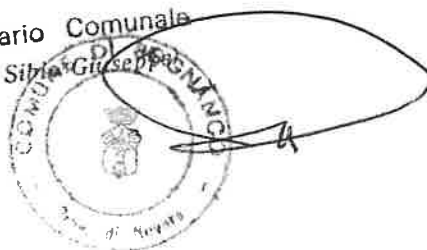
- 1) E' fatto espresso divieto:
- di impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.)
 - di sostituire elementi in vista strutturali o sovrastrutturali, in legno o in pietra, con elementi di altro materiale
 - di sostituire le coperture dei tetti in lastre di beola (piode) con materiali di diverse caratteristiche, le altre coperture, ove parzialmente compromesse dal tempo o da incauti interventi di manutenzione, andranno nel tempo ripristinate uniformandole con tegole o similari, obbligatoriamente di colore scuro.
- 2) Gli intonaci esterni, ove necessari, dovranno essere di norma del tipo rustico in cemento, o di tipo civile.
- 3) Negli edifici a ballatoio non é ammessa, la trasformazione del ballatoio stesso in locali abitabili o accessori o, comunque la sua inclusione nel volume chiuso dell'edificio.
- 4) L'eventuale tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di trovate e portici rurali, dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali.
- 5) Il P.R.G. richiede la conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, ponti, edicole, ecc., anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano.

Il Segretario Comunale
(Dot. ~~Di~~ ~~Bo~~ ~~Giuseppe~~)



- 6) Per gli edifici che non presentino le necessarie condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali, il Sindaco potrà imporre al proprietario l'esecuzione delle opere che risultino indispensabili per eliminare gli inconvenienti suddetti, quali rifacimento di intonaci, rivestimenti, cornicioni, balconi, coperture, infissi, tinteggiature, canali di gronda e pluviali, recinzioni.
- 7) Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà imporre le modalità e le qualità delle opere (in precedenza illustrate) da eseguire, finalizzate alla salvaguardia delle preesistenze ambientali.
- 8) Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C. si dovrà altresì provvedere all'eliminazione di tettoie, baracche, e ogni altra costruzione a destinazione accessoria, ritenute, in sede di rilascio della concessione, incompatibili con l'ambiente.
- 9) Analogamente, le aree libere di pertinenza di edifici esistenti, debbono essere sistemate e mantenute con decoro, in particolare:
- le aree private comprese fra le strade e/o spazi pubblici e gli immobili di proprietà privata;
 - le strade private a servizio di più di due unità immobiliari, che debbono essere dotate di opere di raccolta delle acque meteoriche collegate funzionalmente alla rete comunale, e dotate di adeguata rete di illuminazione.
- 10) Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, potrà ordinare ai proprietari le modalità e specificare le qualità delle opere da eseguire, ed illustrate ai commi precedenti, che sono finalizzate alla salvaguardia dei valori ambientali.
- 11) In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere ordinate, recuperando la relativa spesa a carico dei proprietari mediante procedimento di riscossione forzata.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibilia Giuseppe)



ART. 32 - Tipi di intervento sul patrimonio edilizio
esistente.

I principali tipi di intervento di trasformazione edilizia e conservazione del patrimonio edilizio esistenti ammessi dal P.R.G. sono i seguenti:

- 1 - manutenzione ordinaria
- 1 - manutenzione straordinaria
- 3 - restauro e risanamento conservativo
- 4 - restauro e risanamento conservativo dei monumenti
- 5 - ristrutturazione edilizia
- 6 - ristrutturazione edilizia interna
- 7 - demolizioni
- 8 - nuove costruzioni
- 9 - recupero di volumi inutilizzati.

Il P.R.G. classifica nelle tavole di progetto alle diverse scale gli edifici in base al tipo di intervento su di essi ammesso.

L'intervento oggetto di concessione o di autorizzazione dovrà essere compatibile con il tipo di intervento fissato nella classificazione. Una diversa classificazione di singoli edifici per tipo di intervento può essere ammessa caso per caso con la procedura stabilita per l'integrazione della classificazione stessa, a norma del precedente 3° comma nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



segue ART. 32

Per interventi su immobili ricadenti all'esterno del perimetro delle aree di interesse ambientale e di recupero urbanistico ed edilizio, ed a meno di prescrizioni di intervento topograficamente definite del tipo di cui ai pti 3, 4, 5, 6, del primo comma, si applicano le norme relative alla classe di destinazione e/o di intervento cui l'immobile appartiene.

Il Segretario comunale
(Dott. D. S. Giuseppe)



ART. 33 - Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

Essi consistono di norma nelle operazioni di:

- tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;
- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazione e sostituzione di infissi e pavimenti esterni ed interni;
- sostituzione di rivestimenti esterni ed interni;
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
- opere di allacciamento di immobili a pubblici servizi.

Ove nelle opere sopradescritte si preveda l'impiego di materiali a caratteristiche diverse da quelle dei materiali originari, l'intervento é assimilato alla manutenzione straordinaria e pertanto soggetto ad autorizzazione.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Silvio Giuseppe)



ART. 34 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

Essi sono interventi a carattere conservativo, che interessano porzioni limitate delle strutture degli edifici e cioè:

- 1) Nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni
- 2) rifacimento di coperture, senza modificazione delle quote d'imposta e della sagoma originaria, e sostituzione parziale di elementi strutturali degradabili;
- 3) modifiche planimetriche e distributive di singole unità immobiliari, con tramezzi interni per la realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- 4) opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque, aumento di volume o di superfici utili, quali sistemazioni esterni, impianti di illuminazione, ventilazione, riscaldamento.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 34 bis - Opere interne

Ai sensi dell'art.26 della Legge n.47 del 28.02.1985 non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con lo strumento urbanistico approvato e con il regolamento edilizio vigente, non comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dello articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Sono qui integralmente richiamate le disposizioni del sopra citato art.26 comma 2°, 3°, 4° e quelle della Circolare Ministero LL.PP. n.3356/25 del 30.07.1985, esplicativa della citata Legge n.47.

Il Segretario Comunale

(Dott. ~~Di Stefano~~ Giuseppe)





ART. 35 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, sono quelli rivolti a conservare l'organismo e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Gli interventi di risanamento conservativo prescritti dal P.R.G. hanno per oggetto:

- a) il restauro statico ed architettonico degli edifici ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale in attuazione delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G., da attuare nel rispetto delle strutture edilizie originarie esterne ed interne.
La sostituzione, ove necessarie, degli elementi strutturali degradanti, interni ed esterni, dovrà avvenire con elementi aventi, gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti.
- b) la introduzione di impianti e di locali igienici;
- c) la eliminazione di aggiunte di epoca recente, di carattere superfetativo o deturpante in riferimento non solo all'edificio ma anche all'area di pertinenza;
- d) il ripristino e la definitiva sistemazione delle aree verdi o pavimentate;

segue ART. 35

- e) Non é ammessa in linea di massima, la sostituzione di volte o solai in legno con elementi strutturali differenti, ove non risulti possibile, provvedere, per ragioni di particolare degrado, ad opere di consolidamento o di ripristino, nei termini sopra, indicati; é ammessa la sostituzione di elementi strutturali di materiale anche diverso dall'originale.

Non sono consentite modifiche volumetriche o variazioni nella quota di estradosso dei solai, né della quota di gronda e di colmo della copertura, eccettuati i casi sotto descritti.

Le modifiche ammesse alla composizione planimetrica interna degli edifici, possono interessare unicamente elementi non strutturali (strutture portanti originali) variabili rispetto alla tipologia degli immobili.

Non sono consentite alterazioni della tipologia edilizia, o l'impovertimento dell'apparato decorativo.

Il recupero a destinazione d'uso abitativa di superfici di calpestio ad altra destinazione é ammessa nel rispetto dei requisiti nei seguenti casi d'abitabilità:

- a) vani sottotetto con luce netta, tra estradosso dell'ultimo solaio e travi dormienti di imposta della copertura, non inferiore a ml. 1,70. Nel caso di preesistenza di balconate o loggiati lungo le cortine d'ambito il filo di tamponamento dovrà essere arretrato dalla cortina d'ambito in modo da lasciare completamente liberi gli elementi costruttivi esistenti;
- b) l'allineamento dei colmi e delle gronde delle coperture degli edifici adiacenti é consentito limitatamente ai casi di edifici a preesistente fienile sottotetto della trave dormiente della copertura a quota non inferiore a ml. 1,00 dell'estradosso dell'ultimo solaio di copertura a vani abitabili.

segue ART. 35

La superficie utile del piano recuperato a seguito dell'elevazione della copertura potrà essere destinata ad abitazione. Le quote di imposta delle eventuali balconate esistenti dovranno risultare immutate.

La distanza tra nuove pareti finestrate tra nuove pareti finestrate ed esistenti pareti cieche e viceversa non dovrà essere inferiore a mt. 10.

Gli eventuali completamenti di strutture edilizie esistenti che si rendano necessari per l'esecuzione degli interventi anzidetti vanno eseguiti con le modalità stabilite al precedente art. 31 e la distanza nei confronti di volumi ristrutturabili delle eventuali finestre nelle opere di completamento non potrà essere inferiore a mt. 10, così come nella stessa misura dovrà risultare garantita, ad opere di completamento avvenute, la distanza da finestrate di edifici circostanti.

Il Segretario Comunale

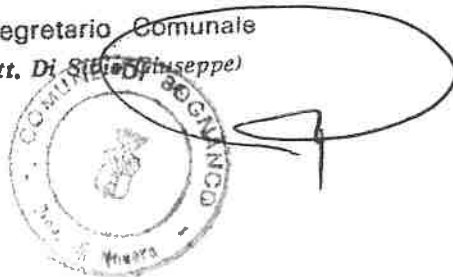
(Dott. Di Sibio)



ART. 36 - Interventi di restauro e risanamento conservativo
dei monumenti.

Gli interventi di restauro conservativo dei monumenti, hanno per oggetto le sole operazioni di restauro statico e architettonico degli edifici, il ripristino e la conservazione degli elementi originari o coerenti con l'insieme; senza alterazioni volumetriche, planimetriche di sagoma e di prospetti esterni, salvo l'eliminazione di elementi spuri e deturpanti e senza modificazioni delle destinazioni d'uso. E' ammessa la introduzione di impianti e di locali igienici necessari all'uso attuale, nonchè all'apertura di porte e varchi interni per una adeguata distribuzione nel rispetto delle strutture verticali e orizzontali e con la conservazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali. L'intervento di restauro e ripristino dovrà essere esteso nell'area libera di pertinenza dell'edificio.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Stefano Giuseppe)



ART. 37 - Interventi di ristrutturazione edilizia .

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti, a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)





ART. 38 - Intervento di ristrutturazione edilizia interna

Gli interventi di ristrutturazione interna hanno per oggetto la conservazione degli elementi compositivi, tipologici degli edifici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) conservazione delle facciate interne ed esterne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'apparato decorativo;
- b) conservazione dell'impianto strutturale originario: verticale e, nel caso di volte a botte o crociera e solai a cassettoni in legno, orizzontale, pure con l'adozione di previdenze atte al consolidamento ed all'isolamento termico ed acustico;
- c) conservazione dell'impianto distributivo caratterizzante la tipologia dell'edificio.

Negli interventi di cui al precedente comma é ammesso:

- a) integrare le aperture su tetto e facciate, onde migliorare i requisiti di soleggiamento e di areazione;
- b) introdurre impianti e locali igienici necessari all'uso attuale;
- c) introdurre ascensori e scale che non compromettano la struttura dell'edificio;
- d) recuperare alla destinazione d'uso abitativa volumi, travate e porticati di carattere permanente, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 31, e nell'ambito della sagoma dell'edificio; in tal caso la distanza delle eventuali finestre ricavate nelle opere di completamento e le pareti circostanti non potrà essere inferiore a mt. 10; così come nella medesima misura minima dovrà risultare garantita, ad opere di completamento avvenute, la distanza da finestrate di edifici circostanti.

e) Innalzamento delle quote di imposta e di colmo delle coperture, su edifici a preesistente fienile in vano sottotetto con quota di posa del trave dormiente non inferiore a ml. 1,00 dell'estradosso dell'ultimo solaio fino al raggiungimento di ml. 1,80 di luce netta sul fronte e sempre nel rispetto dei requisiti di abitabilità.

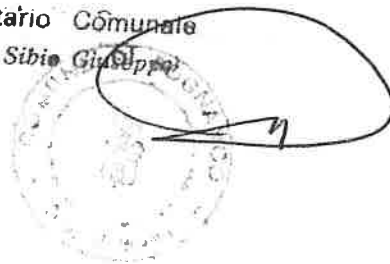
La distanza tra le pareti antistanti, di cui anche solo una non finestrata dovrà essere non inferiore a mt. 10.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia interna, oltre a quanto stabilito precedentemente, ammettono:

- la possibilità di aggregare unità-tipologiche adiacenti ai fini dell'adeguato riutilizzo dell'edificio
- la possibilità di traslazione dei solai
- la possibilità di sostituzione di porzione di edifici degradati e non recuperabili, senza modificazione alcuna nella sagoma e nell'allineamento.

Compemporaneamente agli interventi di cui al presente articolo di dovrà provvedere alla definitiva sistemazione a verde o con pavimentazione dell'area di pertinenza, con l'eliminazione degli elementi aggiunti ed incoerenti con il contesto ambientale.

Il "Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 39 - Edifici da demolire

Sono classificati da demolire quegli edifici e impianti, a carattere permanente e non ritenuti pregiudizievoli per la qualità dell'ambiente circostante delle condizioni igieniche e per un adeguato svolgersi delle destinazioni d'uso fissate dal P.R.G.

Essi, destinati nel tempo all'abbattimento, ed indicati con vincolo topograficamente definito possono essere soggetti unicamente ad interventi di ordinaria manutenzione. La loro demolizione é condizione inderogabile per il rilascio di qualunque autorizzazione o concessione relativa a unità catastali che le includono, diverse dalla ordinaria manutenzione.

Nel caso di formazione preventiva ed approvazione di un Piano di Recupero esteso alla proprietà catastale di pertinenza, la volumetria da demolire potrà essere in tutto o in parte recuperata.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)





ART. 40 - Interventi edilizi di nuova costruzione

Gli interventi di nuova costruzione consistono in interventi su aree inedificate o di sostituzione di strutture esistenti, previa demolizione totale o parziale, in modo così rilevante da configurare l'intervento di ricostruzione.

Negli interventi di nuova costruzione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle topograficamente definite dal P.R.G. o stabilite dalle presenti norme;

- a) la distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti non dovrà essere comunque inferiore a ml. 10,00 anche quando una sola parete sia finestrata; tale prescrizione non si applica per pareti o parti di pareti non finestrate.

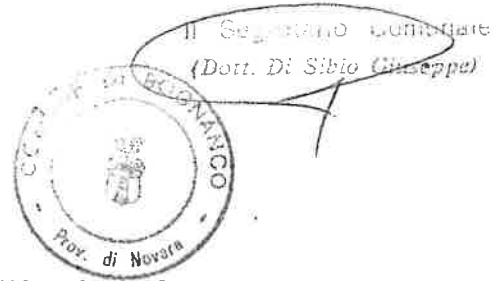
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a ml. 5,00 con la possibilità di ridurre tale minimo a ml. 0,00 in caso di pareti non finestrate a previa convenzione con il vicino.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel presente paragrafo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche;

- b) negli edifici in linea a schiera con fronti di lunghezza superiore a ml. 30 dovrà essere previsto un accesso passante trasversale di norma ogni 30,00 ml.

Gli interventi di completamento, sovrizzo e sostituzione edilizia possibili nelle aree di ristrutturazione secondo quanto previsto dall'art. 23 precedente, dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti limiti:

segue ART. 40



c) la distanza minima dalle strade deve essere:

- nei nuclei di antica formazione secondo gli allineamenti preesistenti, salvo diverso allineamento prescritto dalla Amministrazione Comunale e suggerito da condizioni viarie o in caso di Piani Particolareggiati;
- nelle restanti aree dei centri abitati distanza minima di ml. 5,00 dal ciglio della strada di P.R.G.;
- all'esterno dei centri abitati valgono le prescrizioni di cui all'art. 29.

Gli interventi di completamento, sovrizzo e sostituzione edilizia possibili secondo le specifiche norme delle varie classi di intervento, dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti limiti:

- per fabbricati destinati ad autorimessa: tetto a due falde, paramenti in cotto a vista o intonaco civile o rustico in cemento, altezza massima all'intradosso della copertura non superiore a mt. 2,50 per fabbricati a destinazione residenziale e/o mista: le modalità costruttive dovranno rispettare quanto indicato al precedente art. 31; l'altezza degli edifici non dovrà essere superiore all'altezza del meno alto degli edifici adiacenti a destinazione non accessoria e le coperture dovranno risultare allineate.

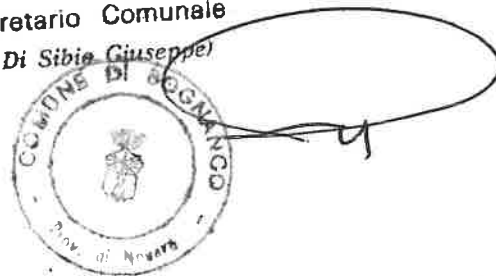
Fatte salve norme specifiche di altezza previste per le varie classi di intervento.

- E' consentito il recupero di volumi inutilizzati esistenti con pareti poste anche a meno di ml. 5 dai confini o a meno di ml. 10 da pareti antistanti ma con esclusione dell'apertura in tali pareti di nuove vedute.

segue ART. 40

- Per gli edifici esistenti posti a meno di ml. 5 dai confini é consentito il sovrizzo di un piano all'interno del perimetro del fabbricato esistente, purchè la distanza tra preti finestrate del sopralzo e pareti antistanti non sia inferiore a ml. 10 e comunque di almeno ml. 5,00 dal confine;
- per gli edifici esistenti con pareti poste a meno di ml. 10 da edifici antistanti é consentito il sopralzo di un piano all'interno del perimetro del fabbricato esistente, purchè la distanza tra pareti finestrate del sopralzo e pareti antistanti non sia inferiore a ml. 10 e comunque di almeno ml. 5,00 dal confine.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 41 - Interventi di recupero strutturale e funzionale
dei volumi inutilizzati.

Gli interventi di recupero strutturale e funzionale dei volumi inutilizzati (volumi che hanno perduto la loro destinazione originaria) in destinazione residenziale é ammessa per quei vilumi ricadenti entro le aree di recupero urbanistico ed edilizio é per essi sono valide le norme di cui agli art. 31 e 37 precenti.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di ~~Roberto~~ ^{Boenanco})



Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 42 - Edifici a termine

Sono classificati a termine quegli edifici e impianti, a carattere permanente e non, ritenuti pregiudizievoli per la qualità dell'ambiente circostante e per un adeguato svolgersi delle destinazioni d'uso fissate dal P.R.G.

Essi, destinati nel tempo all'abbattimento, possono essere soggetti unicamente ad interventi di ordinaria manutenzione. La loro demolizione é condizione inderogabile per il rilascio di qualunque autorizzazione e concessione relativa a unità catastali che le includono, diverse dalla ordinaria e straordinaria manutenzione, nel caso in cui nelle unità catastali che li includono si prevedono interventi edilizi che presuppongono l'aumento dei nuclei familiari, o l'allontanamento degli attuali residenti.

Ove risulti ammissibile la conservazione, la autorizzazione o la concessione relativa a unità catastali che le includono é subordinata all'impegno del richiedente all'abbattimento ove si verificchino i casi di non ammissibilità stabiliti al precedente comma.

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 56/77 non possono essere autorizzate, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio destinato ad uso agricolo o di tutela ambientale; tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate e distanziate, dagli assi stradali statali e provinciali.

ART. 43 - Edifici esistenti ricadenti nelle fasce di
rispetto.

Sugli edifici, impianti ed attrezzature ricadenti nelle fasce di rispetto sono consentiti interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltrechè gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

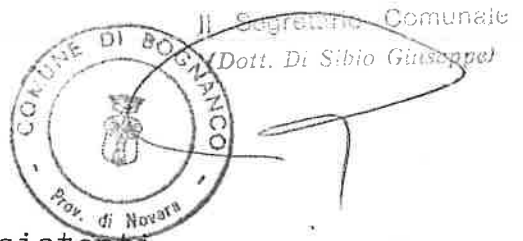
Sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto della viabilità e in quelle di cui al precedente art. 30 sono ammessi aumenti solo per realizzare servizi igienici o tecnologici.

Gli aumenti ammessi, ove richiedano ampliamento della superficie coperta, dovranno avvenire sul lato apposto a quello fronteggiante l'impianto cui si riferisce la fascia di rispetto.

Gli interventi di cui al precedenti commi dovranno comunque avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione relativi alle classi di destinazione ed ai tipi di intervento.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)





ART. 44 - Ampliamento di edifici esistenti

Negli interventi di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti ammessi dalle presenti norme, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la distanza minima dai confini dei nuovi fili di fabbricazione e dagli edifici antistanti dovrà essere pari a quella stabilita per le nuove costruzioni.

Il Segretario Comunale

(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 45 - Edifici esistenti con destinazioni d'uso in
contrasto con le destinazioni di zona.

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni di zona sono ammessi i seguenti interventi, oltre a quanto stabilito in altri articoli e ferme restando le altre prescrizioni di carattere normativo o topograficamente definite:

- a) su edifici a prevalente destinazione residenziale in zone a destinazione non residenziale:
 - . interventi di cui al precedente art. 21 comma 9°
- b) su edifici, impianti e attrezzature prevalentemente destinati ad attività produttive extraagricole ricadenti in zona agricola:
 - . interventi di restauro, risanamento conservativo di ristrutturazione e di ampliamento non superiore al 100% della superficie di calpestio, e comunque non superiori a 500 mq., semprechè la superficie coperta non ecceda il 50% dell'area di proprietà;
- c) su impianti e attrezzature al servizio della agricoltura ricadenti in aree a destinazione residenziale:
 - nelle aree di interesse ambientale: interventi stabiliti dal P.R.G., con prescrizioni topograficamente definite
 - nelle aree a capacità insediativa esaurita di completamento o nuovo impianto: manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) su edifici, impianti ed attrezzature, a qualsiasi destinazione d'uso, ricadenti in aree di tutela ambientale:
 - interventi di cui al precedente art. 35, riferiti alla prevalente destinazione d'uso dell'edificio, impianto e attrezzatura;

ART. 45 (segue)



per edifici impianti e attrezzature a destinazione in atto di servizio alla attività agricola sono al tresi altresì ammessi ampliamenti nella misura del 50% della superficie coperta all'epoca di adozione delle presenti norme, nei limiti di cui al preceden te art. 27;

- e) su edifici, impianti e attrezzature, a qualsiasi de stinazione d'uso, ricadenti in aree destinate a im-
pianti pubblici e di uso pubblico, o destinate alla
viabilità e accessibilità, semprechè in contrasto
con tali destinazioni: manutenzione ordinaria.

In ogni caso gli impianti produttivi esistenti agricoli, industriali o artigianali in contrasto con le previsioni del P.R.G. dovranno nel tempo provvedere alla rilocaliz zazione in aree destinate all'esercizio di tali attivi tà. Le modalità operative per il trasferimento e per il conseguente riuso degli immobili dismessi sono soggetti a convenzione a norme dell'art. 53 della L.R. n. 56/77. Gli interventi di ampliamento di cui al presente artico lo sono concessi una-tantum.

Gli interventi di cui alle lettere b, c, d, non si appli cano agli edifici classificati a destinazione d'uso im-
propria nelle tavole di P.R.G.



ART. 46 - Autorimesse

La costruzione di autorimesse nelle aree asservite ad edifici a destinazione prevalentemente residenziale o terziaria, e fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme, é ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

- a) fuori terra, per un'altezza all'intrasso delle costruzioni non superiore a mt. 2,50, in misura non superiore a mq. 20 ogni unità alloggio dell'edificio principale;
- b) interrate totalmente o parzialmente, in misura non superiore a mq. 20 unità alloggio dell'edificio principale, di cui non più di mq. 12 per ricovero del mezzo. L'estradosso del solaio di copertura non potrà essere a quota superiore a cm. 70 dal piano di campagna e dovrà essere sistemato a verde, prato, cespugliato, con letto di humus naturale e non inferiore a cm. 30, direttamente ed agevolmente accessibile, con continuità di percorsi pedonali dalle restanti aree libere di pertinenza dell'edificio principale.

In ogni caso la superficie complessivamente occupata dai percorsi di accesso all'aperto non dovrà essere superiore al 25% della superficie libera di pertinenza dell'edificio principale.

A motivo della particolare morfologia del territorio comunale gli accessi veicolari all'area di pertinenza dell'edificio possono essere localizzati sull'allineamento stradale esistente o previsto dal P.R.G.C..

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà imporre, per gli accessi veicolari posti all'esterno dei centri abitati, un arretramento di m.3,00.

Per costruzioni in contiguità a rilevati stradali l'estra
dosso del solaio di copertura dovrà risultare complanare,
a sistemazione avvenuta a verde o pavimentata, con la piat
taforma stradale e/o le banchine pedonali.

"Le autorimesse di pertinenza degli edifici residenzia-
li, di cui al primo comma, possono essere edificate
con esclusione del computo del volume.".

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 47 - Aree di parcheggio

L'esecuzione di interventi edilizi a destinazione d'uso residenziale o terziaria é subordinata alla disponibilità delle seguenti quantità di superfici destinate a parcheggio:

A) per uso residenziale per abitante insediato calcolato a norma del precedente art. 12

- interventi di restauro di ristrutturazione e di risanamento mq. 2,00
- nuove costruzioni e completamenti mq. 5,00

B) per uso terziario, per mq. di superficie utile:

- . attrezzature per il tempo libero, lo sport e lo spettacolo mq. 1,00.
- . attrezzature ricettive mq. 0,50
- . uffici mq. 0,30
- commercio:
- . superficie di vendita superiore a mq.100 mq. 1,00

Le superfici di cui al precedente comma devono essere reperite nelle aree destinate a parcheggio dal P.R.G. o all'interno delle costruzioni, o in aree in fregio alla viabilità e all'esterno delle recinzioni.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)





CAPO II° - VINCOLI DI INTERVENTO

ART. 47 bis - Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate

Secondo il disposto dell'art. 30 della L.R. n. 56 le tavole di P.R.G. individuano le nuove aree sottoposte ai vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13/2/1933 n. 215. Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 é condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.

In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:

- a) nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;
- b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inadatte a nuovi insediamenti

ART. 47 ter - Aree vincolate a campi da sci

Le aree destinate a campi da sci sono finalizzate al la realizzazione di attrezzature per lo sport, e lo stato dei luoghi può essere modificato solo per la realizzazione di impianti ed attrezzature strettamente connesse a tali attività.

Nelle aree destinate a campi da sci sono tassativamente escluse ogni tipo di edificazione residenziale, e sono ammesse la realizzazione di nuovi impianti di risalita (skilift e/o seggiovie) e relative baracche in legno per la vendita dei biglietti e controlli vari. Sono ammessi eventuali movimenti di terra indispensabili per tracciamenti di nuove piste di sci.



ART. 47 quater - Aree destinate a riserva naturale

Sono destinate all'uso esclusivamente naturale del rapporto fra l'uomo e l'ambiente. In esse é vietata la costruzione di edifici, di viabilità non pedonale (salvo che per i mezzi di soccorso, e della Forestale), l'installazione di impianti pubblicitario; l'allestimento di campeggi anche precari; qualunque prelievo di terra, ghiaia, sabbia e materiali inerti, che non siano necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale; l'asportazione o il danneggiamento di piante e fiori; qualunque piantumazione che sia in contrasto con i caratteri ambientali; il disturbo, il danneggiamento; la cattura e l'uccisione di animali, la raccolta e la distruzione dei nidi, la manomissione delle tane e dei ricoveri animali.

La manutenzione degli edifici eventualmente compresi nella zona, non consente alcuna trasformazione edilizia e di uso, ma solo una utilizzazione consona alla salvaguardia dell'ambiente naturale.

L'utilizzazione agricola delle zone é consentita.

I parcheggi sono vietati e l'accesso delle aree di riserva naturale sarà assicurato con parcheggi realizzati al di fuori della relativa zona.

All'interno delle aree potranno essere previsti nuovi sentieri pedonali adatti alla sosta in armonia con l'ambiente naturale circostante.

Obiettivo principale del P.R.G. é quello di difendere e potenziare il verde, stabilizzare e correggere se necessario l'assetto idrogeologico, nello spirito della funzione protezionistica, educativa e ricreativa del parco naturale.

Il Segretario Comunale

(Dott. ~~Di Sibio~~ Giuseppe)



TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I° - Norme finali

ART. 48 - Deroghe

Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente per impianti pubblici e di uso pubblico e limitatamente alla distanza prescritta dai confini e dai cigli stradali, al le fasce di rispetto, alle altezze e al numero di piani eventualmente prescritti, alle tipologie edilizie. E' altresì ammessa deroga alla destinazione d'uso delle aree destinate ad uso agricolo unicamente per impianti pubblici.

I poteri di deroga di cui ai precedenti commi sono esercitati con l'osservanza dell'art. 3 della Legge 21/12/1955 n. 1357; l'autorizzazione é accordata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sisto Giuseppe)



Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 49 - Competenze

Per quanto non contemplato nelle presenti Norme valgono i disposti delle legge dei Decreti e dei Regolamenti vigenti in materia.

CAPO II° - Norme transitorie

ART. 50 - Domanda di concessione



- 1) La domanda di concessione per eseguire lavori di cui al precedente art. 11, redatta in carta da bollo e firmata da chi abbia titolo a richiederla, e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco.

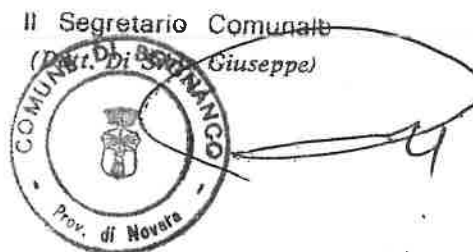
Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno ad osservare le norme urbanistiche ed edilizie e le leggi e lo strumento urbanistico vigente;
- b) l'impegno di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nome del direttore dei lavori e del costruttore e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio dalla concessione;
- c) la documentazione del titolo per richiedere la concessione.

Ove il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte le opere di urbanizzazione mancanti, o parte di esse, le relative domande di concessione dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di cui al precedente comma, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.

Qualora l'opera preveda una utilizzazione del suolo che si configura come lottizzazione a scopo edilizio, o ricada in area soggetta a piano esecutivo convenzionato, la relativa domanda di concessione dovrà essere preceduta dalla approvazione del piano esecutivo convenzionato a norme degli art. 43 e 44 della L.R. 56/77.

segue ART. 50



Ove l'opera interessi immobili delimitati quali comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, alla relativa domanda di concessione dovrà essere allegata copia della convenzione stipulata a norma del 2° c. dell'art. 46 della L.R. citata.

- 2) A corredo della domanda di concessione e richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:
- a) cartografia con stralcio dello strumento urbanistico vigente, alle diverse scale, rilasciato dal Comune a richiesta del concessionario, con individuato l'immobile (area od edificio) interessato ed esatta indicazione delle opere con la stessa simbologia dello strumento urbanistico, ai fini dell'aggiornamento;
 - b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore a 1:1500 estesa per un raggio di almeno m.50 dai confini della proprietà oggetto della richiesta di concessione, riportante la larghezza delle strade adiacenti, i numeri dei mappali confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto a servitù attive e passive e nella quale sia riportata la precisa ubicazione prevista per le opere progettate;
 - c) planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;



- d) i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con le indicazioni delle sovrastrutture (volumi tecnici) ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita da un determinato punto fisso, per un'estensione a monte e a valle di m.20, con indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; il tutto in scala non inferiore a 1:100;
- e) gli eventuali progetti degli impianti di riscaldamento o di produzione centralizzata di acqua calda redatti in conformità delle leggi e regolamenti vigenti;
- f) la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico alle leggi e regolamenti vigenti.

3) Per le aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza in località Campeglio, Fonti (zona adiacente al torrente Bogna), S. Lorenzo - Graniga, S. Bernardo, la concessione per l'esecuzione delle opere dovrà prevedere l'osservanza delle prescrizioni di cui ai D.M. 21 gennaio 1981 e Circolare LL.PP. 3 giugno 1981, n.21597.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonchè fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il Segretario Comunale

(Dott. Di Sibia Giuseppe)



segue ART. 50

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua e dello scarico delle acque bianche e nere.

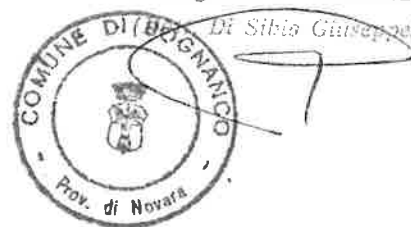
I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm. 21 x 29.7. Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere o con altro segno convenzionale.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati.

L'Amministrazione Comunale, rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

Non si dà luogo ad accettazione della domanda, e quindi al rilascio della ricevuta di cui al precedente comma, ove la domanda stessa non sia corredata di tutti gli elementi stabiliti nel presente articolo.



ART. 51 - Tipologie edilizie

- a) Edificio uni-bifamiliare = edificio comprendente non più di una o due unitàalloggio;
 - b) edificio plurifamiliare = edificio composto di più di due unità alloggio, provvisti ciascuno di ingresso proprio, ma disimpegnati tutti da una sola entrata principale, da scala e da ascensori comuni;
 - c) fabbricazione in linea o a schiera = edifici con più di due unità alloggio sovrapposte, disposte in modo lineare (retta, curva, spezzata), composti di norma da non meno di quattro unità giustapposte (anche edificato in tempi differenti); ugni unità alloggio ha accesso indipendte.
- La fabbricazione in linea o a schiera, non deve mai dare luogo a fabbricazione chiusa;
- d) fabbricazione isolata = case ben separate l'una dall'altra e architettonicamente risolte su tte le fronti.

ART. 52 - Requisiti di abitabilità

Negli interventi sul patrimonio esistente in cui si preveda la modifica delle quote di imposta degli orizzontamenti e negli interventi di nuova costruzione, l'altezza minima fra pavimento e soffitto nei vani abitabili é stabilita in ml. 2,70 mentre nei corridoi e disimpegni é stabilita in ml. 2,40.

Nelle operazioni di restauro conservativo, consolidamento, ristrutturazione e risanamento in cui non si prevede la modifica delle quote di imposta degli orizzontamenti, é ammessa l'altezza minima netta tra soffitto e pavimento pari mt. 2,40.

Si richiamano per tutti gli interventi i disposti di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 del D.M. 26 giugno '75.

I disposti di cui agli art. 2 e 3 del predetto decreto si applicano nel caso di nuove costruzioni o di interventi di ristrutturazione con aumento delle unità di alloggio.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



ART. 53 - Decadenza delle Norme transitorie

Le norme di cui ai precedenti articoli 50, 51, 52 sono disciplinate dal Regolamento Edilizio che verrà adottato.

Esse decadono ad approvazione avvenuta del nuovo Regolamento Edilizio.

Il Segretario Comunale

(Dott. Di Sibio Giuseppe)



QUADRO SINOTTICO USO DEL SUOLO - LEGENDA

DESTINAZIONE RESIDENZIALE

CIE	= aree a capacità insediativa esaurita	art.21
IA	= aree ed edifici di interesse ambientale	art.19
CNI	= aree di completamento e/o nuovo impianto	art.22
PEC	= piano esecutivo convenzionato	
Dir	= intervento diretto	
L	= case in linea	
IU	= case isolate uni-bifamiliari	
1)	= valori non prescrittivi	
14	= 5x9 e/o 6x7	
15	= 5x10 e/o 6x8	
16	= 14:100 parametro labit.= 100 mc.	
17	= 6	
18	= 1+5 e/o =5=1	
19	= 2+14	
20	= 3+15	
21	= 4+16 = capacità insediativa teorica	

DESTINAZIONE PRODUTTIVA

D	= aree per artigianato produttivo	art.23
---	-----------------------------------	--------

DESTINAZIONE TURISTICA

Tr	= aree per attrezzature ricettività turistica	art.25
Tre	= (idem) alberghiera confermata	art.25 A
Tra	= (idem) alberghiera in ampliamento	art.25 B

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)



[illegible]

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BOGNANCO
 QUADRO SINOTTICO USO DEL SUOLO: DESTINAZIONE D'USO

Il Segretario Comunale
 (Dott. Di Sibio Giansone)

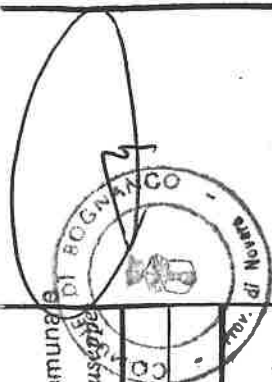
STATO DI FATTO (4)			PROGETTO										TOTALE (1)												
			Aree (4)		parametri										Capacità (1)					S. F. totale					
settore urbanistico	denominazione dell'area	classe di intervento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	procedura	tipologia	14	15	16	17	18	19	20	21
			S.F. utilizzazione	V. esistente	S.U. esistente	abitanza	S.F. libera	S.T. mq	I.T. mq	U.T. mq	I.F. mq	U.F. mq	R.C. %	H. ml	P.F.T. n°	Dir	Dir	mc	S.U. mq	abitanza	S.T. mq	S.F. totale	V. mc	S.U. mq	abitanza
3	R1	I.A	5800	12.170	3465	132					Vedi	ART 19				Dir					5.800	12.170			132
4	R1	I.A	6000	8465	2140	69					Vedi	ART 19				Dir					6.000	8.465			69
5	R1	I.A	6.280	5395	760	40					Vedi	ART 19				Dir					6.280	5.395			40
6	R1	I.A	3.720	3740	1510						Vedi	ART 19				Dir									
6	R2	I.A	940	1350	480						Vedi	ART 19				Dir									
6	Totale		4660	5090	1990	84															4.660	5.090			84
7	R1	I.A	3.500	3010	635	16					Vedi	ART 19				Dir					3.500	3010			16
8	R1	CIE	2.240	3825	1815	68															2.240	3825			
8	R2	CIE	1.280	2.130	735	23															1.280	2.130			
8	R3	CIE	1.220	945	375	11															1.220	945			
8	R4	CIE	380	1040	415	27															380	1040			
8	R5	CIE	920	2.435	940	52															920	2.435			
8	R6	CIE	600	1530	500	20															600	1530			
8	R7	CIE	900	5025	1620	84					Vedi	ART 21				Dir					900	5025			
8	R8	CIE	1.260	2.074	830	64															1.260	2.074			
8	R9	CIE	1.940	1.350	540	21															1.940	1.350			
8	R10	CIE	1.480	2.130	805	39															1.480	2.130			
8	R11	CIE	1.760	1.635	490	32															1.760	1.635			
8	R12	CIE	2.290	5.100	1.700	83															2.290	5.100			
8	R13	CNI	-	-	-	-	800				0,80		1/4	7.50	2	Dir	I.U.	640		6		800	640		
8	Totale		16.270	29.249	10.765	524	800													6		17.070	29.859		530
9	R1	I.A	11.210	16.090	4.130	154					Vedi	ART 19				Dir						11.210	16.090		154

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BOGNANCO
QUADRO SINOTTICO USO DEL SUOLO: DESTINAZIONE D'USO

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sibio Giuseppe)

settore urbano		denominazione dell'area	classe di intervento	STATO DI FATTO (1)						PROGETTO													TOTALE (1)				
				Aree (1)		parametri							Capacità (4)		S.F. totale					S.U.		abitanti					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	procedura	tipologia	14	15	abitanti	18	19	20	21		
				S.F. utilizz.	V. esistente	S.U. esistente	abitanti	S.F. libera	S.T.	mq	mq	mq	mq	%	R.C.	H.	P.F.F.			mq	mq	n°	mq	mq	mq	n°	
10	R1	I.A.		1960	5622	1336							Vedi	ART	19		Dir										
10	R2	CNI						800				0,30		1/4	7,50	2	Dir	I.U.	640		6		1960	5622			
10	Totale			1960	5622	1336	49	800													6		2760	6262		55	
11	R1	I.A.		1340	2884	874	34						Vedi	ART	19		Dir						1340	2884		34	
12	R1	I.A.		1150	2426	518	26						Vedi	ART	19		Dir						1150	2426		26	
13	R1	I.A.		630	1780	360	9						Vedi	ART	19		Dir						630	1780		9	
14	R1	I.A.		1300	3477	990	32						Vedi	ART	19		Dir						1300	3477		32	
15	R1	I.A.		4850	5943	540	32																4850	5943			
15	R2	CNI						2100				0,80		1/4	7,50	2	Dir	I.U.	1680		16		2100	1680			
15	Totale			4850	5943	510	32	2100													16		6950	7623		48	
16	R1	I.A.		5810	8640	1986	88						Vedi	ART	19		Dir						5810	8640		88	
17	R1	I.A.		5020	9409	1272	38						Vedi	ART	19		Dir						5020	9409		38	
18	R1	I.A.		7060	12155	2282	92						Vedi	ART	19		Dir						7060	12155		92	
19	R1	I.A.		3450	5307	712	37						Vedi	ART	19		Dir						3450	5307		37	
20	R1	I.A.		6020	10382	1360	61						Vedi	ART	19		Dir						6020	10382		61	
21	R1	I.A.		3540	8194	1908	99						Vedi	ART	19		Dir						3540	8194		99	

Il Segretario Comunale
Giusseppe



④

42

① Preventiva demolizione della Volumetria esistente

[illegible]

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BOGNANCO
QUADRO SINOTTICO USO DEL SUOLO: DESTINAZIONE D'USO ALBERGHIERA

STATO DI FATTO (1)			PROGETTO										TOTALE (1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Aree (1)		parametri						Capacità (1)		procedu		tipolog		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.		S.U.		S.T.

Il Segretario Comunale
(Dott. Di Sisto Giuseppe)



Vedi ART 25 A